

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE**

"COMITATO TERRITORIALE C.S.I. LATINA- APS"

Il giorno 1 del mese di Aprile, dell'anno 2022, alle ore 19:00 in prima convocazione e alle ore 19:15, in seconda convocazione dell'Associazione "COMITATO TERRITORIALE C.S.I. Latina - APS", (di seguito anche "Comitato Territoriale" o "Associazione"), con sede legale in Latina, Via/ Sezze, 16, si è riunita l'Assemblea, in sede straordinaria, del Comitato Territoriale indetto con regolare avviso fatto pervenire con comunicazione via posta elettronica del 30/02/2022 ai sensi degli artt. 50 e 16 dello Statuto.

Sono presenti il/la Presidente Territoriale, Alfonso Artone, nonché

le associazioni che risultano regolarmente affiliate alla data di convocazione come sopra indicata, in persona del loro legale rappresentante pro tempore:

- Aquadro - APS; Rossella Pimpinella Presidente
- POLISPONTINA ASD - Davide Emmanuel Vitamore presidente
- ASD Aquadro; Alfonso Artone
- Polisportiva Sangiovanni e Lorenzo – Formia – ASD - Francesco Masiello
- ASD Team Fondi Sport - Pasquale Faiola presidente
- Pgs Don Bosco Gaeta Asd - Antonino Arena Presidente
- Asd United Castelforte - Gagliardi Vincenzo Vice Presidente
- WA SHITO RYU SEZZE - Annarose Katharina Gschwändler- Presidente
- Bianco Giovanni, presidente dell'ASD BK Velester di Velletri
- Samurai Basket Aprilia - Emiliano Zerbini, dirigente
- Asd VolleyBall Sabaudia - Chiara Carminati
- Luigi Di Micco ASD Santi Pietro e Paolo Aprilia, Presidente

Presiede l'Assemblea Territoriale il Presidente, Alfonso Artone, il quale nomina come Segretario della riunione la Sig.ra Rossella Pimpinella con funzione di estensore del verbale assembleare.



Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea dei soci del Comitato Territoriale e rilevato che il numero dei presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea ai sensi degli artt. 16, comma 4 e 17 dello Statuto, dichiara l'Assemblea del Comitato Regionale validamente costituita in sede straordinaria e idonea a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Adozione dello statuto del Centro Sportivo Italiano APS ed integrazione della denominazione Sociale ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.**
- 2. Varie ed eventuali.**

Dopo lunga ed esaustiva discussione, viene concordato all'unanimità di Adottare lo statuto del Centro Sportivo Italiano APS e di integrare la denominazione sociale, ai sensi **dell'art. 35, comma 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.**

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra e spiega all'Assemblea le ragioni per le quali si rende necessario confermare la volontà espressa in sede di costituzione in merito all'assunzione della qualifica di APS da parte dell'Associazione. In particolare, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.lgs. n. 117 del 2017, le associazioni di promozione sociale devono essere costituite da un numero di associati almeno pari a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Come precisato dal Ministero del lavoro nella nota direttoriale n. 4995 del 28 maggio 2019, tale requisito numerico deve essere presente sin dal momento della costituzione dell'ente. Preso atto che l'Associazione è stata costituita con un numero di soci inferiore a detto minimo, per sanare tale carenza, in linea con le indicazioni fornite dalla citata nota ministeriale, occorre adottare una nuova delibera per ribadire la volontà di mantenere la qualifica di APS, espressa con il voto favorevole di un numero di associati tale da soddisfare il requisito numerico di cui all'art. 35, comma 1, del D.lgs. n. 117 del 2017.

Le parti convengono all'unanimità di adottare lo statuto del Centro Sportivo Italiano - APS



Passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, il/la Presidente, Alfonso Artone, illustra all'Assemblea del Comitato Territoriale del Centro Sportivo Italiano- APS (di seguito anche solo "CSI-APS") il percorso statutario di adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore o "CTS").

Le modifiche oggi proposte muovono, infatti, dall'esigenza del Comitato Territoriale C.S.I. Latina APS di allinearsi allo Statuto dell'Associazione Nazionale, come da ultimo approvato in data 19 ottobre 2021, di cui il Comitato Territoriale fa parte quale espressa struttura periferica del CSI-APS ai sensi dell'art. 39 dello Statuto.

In particolare, il Presidente Territoriale evidenzia l'opportunità di adottare il testo di Statuto recante le modifiche di conformità al CTS sia al fine di mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale del Terzo settore nel nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore, sia in quanto articolazione di una rete associativa nazionale del Terzo settore. In questo senso, il Presidente precisa altresì l'opportunità del Comitato Territoriale di adottare il testo di Statuto del CSI-APS, come da ultimo modificato in data 19 ottobre 2021. Si tratta, a ben vedere, di una decisione in linea con gli orientamenti di prassi forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Circolare n. 2 del 5 marzo 2021). In particolare, alla luce della citata Circolare, si ribadisce la possibilità per il CSI-APS di dotarsi di un unico testo statutario che ciascun Comitato Regionale e Territoriale, aderente alla rete, faccia proprio ed adotti senza apportarvi alcuna modifica. Come illustrato anche in sede di Assemblea Nazionale, si tratta di un'impostazione che tiene conto della previsione di una disciplina esaustiva sul funzionamento e organizzazione dei relativi enti costituenti i diversi livelli organizzativi del CSI-APS e che, a ben vedere, garantirà un'uniformità statutaria in linea con la visione identitaria del CSI-APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del modello di Statuto evidenziando le modifiche di adeguamento alle nuove disposizioni del Codice del Terzo settore.

Al termine della lettura, si procede alla discussione e il Presidente chiede che l'Assemblea del Comitato Territoriale si pronunci in merito all'adozione dello Statuto del CSI-APS, come da ultimo modificato in data 19 ottobre 2021.

DELIBERA

1. di adottare il testo di Statuto del Centro Sportivo Italiano – APS, come da ultimo modificato in data 19 ottobre 2021 in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.



In quanto Associazione dotata della qualifica di APS in forza dell'iscrizione nel relativo Registro Nazionale/Regionale, si chiede l'applicazione del regime di esenzione ai fini dell'imposta di bollo e registro ai sensi degli artt. 82, comma 3 (quanto modifica statutaria volta all'adeguamento a modifiche e integrazioni normative) e 5 e 104, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Verbale viene chiuso alle ore 20:00.

Luogo e data

Minturno, 01/04/2022

Il Segretario verbalizzante

Rosella Frapelle

Il Presidente del Comitato Territoriale C.S.I. Latina APS

Fabio Di Perna

Centro Sportivo Italiano
Comitato Provinciale di Latina - APS
Via Salaria 16 - 04100 Latina
C.F. 91001510552
Pec: csi.latina@pec.it



Registrato a Formale il 10.05.2022

al N° 580 S. 3 Att. PRIVATO

nell'interesse di COMITATO TERRITORIALE CSI LATINA APS

Esatti Euro esenti

Fabio DI PERNA

Fabio Di Perna





VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

[illegible]

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

14 October 2007

in Russia, milieupati in Afghanistan all'avanzata del
Comiglio Nazionale dell'associazione di cui informo dal mio
testato in via del Parlamento a. V. alla ora d'ora e

La società è retta da **Martino Manfredonia**, Nicola I
Papa, Loris del Collegio Notariale dei Distretti Riuniti
di Roma, Vallieri e Civitavecchia, con il presente verbale
che sarà stata inviata a redigere stante la convocazione a
colloquio del Consiglio nazionale dell'associazione di
che info in videoconferenza al sensi dell'art. 106, commi 2
e 8-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, università con
modificazioni dalla L. 28 aprile 2020, n. 27, senza la
presenza del Presidente dinanzi a se in quanto anch'esso
collegato in videoconferenza con consesso della data
disposizione, essendo alle riunioni tenute dal Presidente
designato **Roberto Vittorini** infrageneralizzati, vi proceda...

100

che in data odierna, al 9 luglio in videoconferenza tramite
piattaforma Google meet, a partire dalle ore diciassette e
per sei minuti, il Consiglio Nazionale dell'Associazione
**"CENTRO STORICO ITALIANO - Associazione di Promozione
Turistica"** (da qui in avanti "Associazione Nazionale"
"CSTI-APN"), con sede legale in Roma, Via della Conciliazione
n. 360, codice fiscale n. 80032480582, partita IVA n.
01501281008, associazione con statutenza scritta nel 1944
presso la Giovinetti Italiana di Aviano (Carnia) e
costituita attraverso i passaggi predetti nell'atto di
iscrittura a Ruota del Notale Fazio Mutini, Elisei di Roma
del 15 febbraio 2017, repertorio n. 74819/762, registrato
a Roma il 2 in data 27 febbraio 2017 al n. 6237, intervenuta a
Roma il 24 dicembre 1992, costituita per la cui ora presso la
Cassa di Roma indicata sede sociale, il quale ha dichiarato essere la
rappresentanza Nazionale e legale rappresentante della citata
Associazione.

Il Consiglio Nazionale si è riunito al fine di discutere e deliberare sull'ordine

AND TIME PASS

1) Commissione del Presidente Nazionale,
2) Approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del
Ente Sportivo Italiano - Associazione del Promotore
Sportivo, in merito alla concessione della prima licenza
di partecipazione.

data 10 settembre 2023

Al- La regolare concessione del sussidio a norma di legge

di la presenza, in programma per domenica, di n. 23 (costituisce) Comitati Nazionali su 32 (trecento) totali, aventi diritto di voto - collegati in videoconferenza con località idonee - concentrate al presidente del comitato di frontiera e la delegazione nonché il risultato della

C'è la presenza, senza voto deliberativo, dei Presidenti Regionali, del componente del Collegio Nazionale dei socialisti del Cgsl e dei Coordinatori delle Aree della

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

IDENTITÀ. — SCIENTATA. —
L'identità è la fedeltà del presente, dichiara il
Comitato Nazionale ordinamento costituito a
deliberare sul citato ordine del giorno.
In merito al primo punto dell'ordine del giorno, il
Comitato ricorda quanto segue:

Il mio atto è stato registrato in data 9 giugno 1931, rep. 287/311, e registrato a Roma il 10 giugno 1931 al n. 1368 serie IV. L'Asssemblea Nazionale dell'Internazione ha deliberato una serie di modifiche statutarie di adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 5 luglio 1901, n. 117 (Codice del Tratto d'unione n. 272), previsto per la CEE-APZ dalla Convenzione internazionale, che si applica nazionale,

in quella sede l'assemblea aveva dato mandato al Consiglio nazionale dell'Associazione di apporre al verbale e all'allegato testo di Decreto eventuali modifiche di carattere sostanziale ritenute dalle associazioni di legge.

genti: « Il verba-
to di modifica-
zione all'offici-
a stam-
a regolament-
del COSI per

approvazione di legge con nota del 20 settembre 2021 l'ufficio Statuti e regolamenti del CONI ha rinviato all'Associazione di appartenenza alcune modifiche altercheri allo Statuto, consigliando in base alle vigenti normative di settore che

alle luci di tali circostanze, il Presidente sottolinea la necessità di affrettare in questa sede le modifiche statutarie richieste dal CINI per adeguarsi alle vigenti disposizioni di legge, così come risultanti dal testo di

avanti diritto, al fine di sottoporre le modifiche all'approvazione del CONI - quale organo vigilante - alla prima riunione utile di quest'ultimo.

Ciò esposto, dopo ampia discussione, il Consiglio Nazionale, con voto espresso in forma orale, previa chiamata fatta dal consigliere Caloguri Marco, per acclamazione fattuale del Presidente, all'unanimità dei presenti aventi diritto di voto,

DELIBERA

1) Di approvare le modifiche allo Statuto del Centro Sportivo Italiano - CSI in conformità alle richieste dell'Ufficio Statuti e Segneramenti del CONI con nota del 20 settembre 2021 - nel testo che viene allegato al presente atto sotto la **lettera "A"** - in virtù della delega ricevuta in tal senso dall'Assemblea Nazionale dell'Associazione in data 5 giugno 2021;

2) Di dare mandato al Presidente Nazionale per il compimento degli adempimenti necessari connessi alla comunicazione delle modifiche statutarie presso gli Uffici competenti.

Nell'altro esposto, a deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e trenta minuti.

Il Presidente si dispensa dalla lettura di questo allegato. Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto è esente da imposta di registro ai sensi del combinato disposto degli artt. 82, comma 2 e 104, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017, in quanto avente ad oggetto modifiche statutarie aventi lo scopo di adeguarsi e modifiche e/o integrazioni normative. Il presente atto è altresì esente da imposta di bollo ai sensi del combinato disposto degli artt. 82, comma 3 e 104, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017.

Richiesto in Notaio ha ricevuto il presente verbale, del quale ha dato lettura, in videoconferenza, al Presidente che lo approva, dichiarandolo conforme alla sua volontà.

Esso, unitamente a quanto allegato, è sottoscritto solo da me Notaio, stante la presenza del Presidente dell'Associazione all'assemblea per videoconferenza ai sensi dell'art. 104, commi 2 e 3-bis del R.L. 17 marzo 2003, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2003, n. 21, alle ore diciotto e quaranta minuti.

Costato di fogli due per facciate otto mila quindici.

VISSEATO: Martina Manfredonia Notaio.





VERBALE

CONSIGLIO NAZIONALE DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Seduta 07 del 2021 - convocata il 15 marzo 2021

ALL. N° 31

di rub.

Presenze

Presidente nazionale

Vittorio Bodo	Presente
---------------	----------

Assistente ecclesiastico nazionale

Alberto del Negro	Presente
-------------------	----------

Consiglieri Nazionali

1. Caligiuri	Marco	Presente
2. Cami	Massimo	Presente
3. Campanella	Raffaele	Assente
4. Castellini	Nicoletta	Presente
5. De David	Andrea	Presente
6. Di Giandomenico	Anna	Presente
7. Falco	Teresa	Presente
8. Farnesi	Daniela	Presente
9. Grandolfo	Stefania	Presente
10. Guerci	Stefano	Presente
11. Lanza	Blanca	Presente
12. Margano	Amelia	Presente
13. Nicotri	Cristiano	Presente
14. Noci	Silvia	Presente
15. Noli	Giovanni	Presente
16. Pasarelli	Roberto	Presente
17. Paternò	Giorgio	Presente
18. Perotti	Annunziata	Assente
19. Perugini	Giuseppe	Assente
20. Porrazzo	Vincenzo	Presente
21. Posarelli	Roberto	Presente
22. Ruffa	Salvatore	Presente
23. Reggiani	Patrizia	Presente
24. Russo	Salvatore Maria	Presente
25. Sabatini	Raffaella	Presente
26. Scarpino	Giorgio	Presente
27. Simplicetti	Cristiana	Presente
28. Sorge	Roberto	Presente
29. Spiccioli	Nazario	Presente
30. Tasso	Gia	Presente
31. Valeri	Giuseppe	Presente
32. Zucchi	Daniela	Presente

Angela Zucchi



VERBALE

CONSIGLIO NAZIONALE DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Seduta 09 del 2021 - convocata il 19 marzo 2021

Presidenti regionali

1. Abruzzo	Frattoli Alessandro	Presente
2. Basilicata	Lavagola Domenico	Presente
3. Calabria	Ponticelli Giorgio	Presente
4. Campania	Pedemonte Enrico	Presente
5. Emilia Romagna	Concetti Raffaele	Presente
6. Friuli Venezia Giulia	Del Negro Chiara	Presente
7. Lazio	Rodini Daniela	Assente
8. Liguria	Verardo Luca	Assente
9. Lombardia	Fasani Paolo	Presente
10. Marche	Mancini Giacomo	Presente
11. Molise	Pulimonte Luigi	Assente
12. Piemonte	Santeramo Mauro	Presente
13. Puglia	Rodini Ivano	Presente
14. Sardegna	Casali Mario	Assente
15. Sicilia	Caputo Agnese	Presente
16. Toscana	Parati Carlo	Presente
17. Trentino	Toscani Gian	Presente
18. Umbria	Mura Massimo	Presente
19. Valle d'Aosta	Rossi Alessandro	Presente
20. Valle d'Aosta	Libero Mangieri Massimo	Assente
21. Veneto	Calzavara Giovanni	Presente

Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Salvini	Angela	Presente
Stefano	Rosanna	Presente
Cavalli	Francesco	Presente
Palermi	Rosario	Presente
Vallini	Renato	Presente

Coordinatori delle Aree della Presidenza nazionale

Basso	Giuseppe	Presente
Belli	Paolo	Presente
Di Pinto	Carlo	Presente
Franchini	Alessio	Presente
Grizzardi	Marco	Presente
Macchietti	Michela	Presente

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni del Presidente nazionale;
2. Modifiche statutarie ai fini dell'adeguamento statutario del Centro Sportivo Italiano - Associazione di Promozione Sociale alle disposizioni recate dal Codice del Terzo Settore, in considerazione delle osservazioni presentate dal CONI in data 20 settembre 2021;
3. Viste ed eventuali.



STATUTO

CENTRO SPORTIVO ITALIANO

STATUTO

PREMESSA

Il Centro Sportivo Italiano Associazione di Promozione Sociale (d'ora in avanti anche denominato C.S.I. APS o "Associazione Nazionale") è sorto nel 1944 come Opera della Gioventù Italiana di Azione Cattolica, in continuità storica con la tradizione della Federazione Associazioni Sportive Cattoliche Italiane (F.A.S.C.I.), costituitasi nel 1906 e scioltasi nel 1927 durante il regime fascista.

La Federazione Attività Ricreative Italiane (F.A.R.I.) fu costituita nel 1945, come Opera della Gioventù Femminile di Azione Cattolica.

Entrambe le organizzazioni, rispettivamente per il settore maschile e quello femminile, ebbero come fine di offrire ai giovani la possibilità di vivere l'attività sportiva in una visione cristiana dell'uomo.

Nel 1971 le due associazioni si sono unificate nell'attuale C.S.I. APS, dandosi uno statuto unitario.

Il Centro Sportivo Italiano Associazione di Promozione Sociale, traducendo nell'azione sportiva gli orientamenti della Chiesa Italiana, accoglie il compito della promozione sportiva al servizio degli oratori e delle parrocchie, non limitandosi a collaborare per organizzare l'esperienza sportiva, ma integrandosi pienamente nella vita degli oratori e delle parrocchie, assumendone fino in fondo le finalità educative.

Il Centro Sportivo Italiano Associazione di Promozione Sociale, oltre al forte legame con gli orientamenti della Chiesa Italiana e dell'azione pastorale nelle Comunità Parrocchiali e negli Oratori, ribadisce la sua centralità nella promozione e nella valorizzazione della pratica sportiva in tutti i luoghi della società ribadendo la sua azione volta all'educazione attraverso lo sport.

Il Centro Sportivo Italiano Associazione di Promozione Sociale intende testimoniare il valore dello sport come strumento per promuovere politiche di promozione dell'accoglienza, della salute, dell'occupazione, delle pari opportunità, della salvaguardia dell'ambiente, della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, della coesione ed integrazione sociale, della prevenzione e promozione dell'agio, dell'interculturalità, della promozione sportiva scolastica, del volontariato sportivo internazionale, del contrasto al doping, del libero associazionismo, dei diritti allo sport e attraverso lo sport.

Allo stesso tempo, il Centro Sportivo Italiano Associazione di Promozione Sociale condivide e vive la propria proposta educativa al fianco delle anime e degli atleti, delle dirigenti e dei dirigenti, degli allenatori, degli arbitri e degli educatori sportivi, avendo a cuore, nella consapevolezza della complessiva interculturalità, la importante testimonianza cui sono chiamati.

Il Centro Sportivo Italiano Associazione di Promozione Sociale si adopera per contribuire alla progettazione e messa in atto di nuove politiche sportive, promuovendo azioni, progetti e percorsi di coerenza valoriale all'interno del sistema sportivo italiano ed internazionale, consolidando alleanze educative con le federazioni sportive, le discipline associate, gli altri enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

Art. 1 - Denominazione, scopi e riconoscimenti

1. Il Centro Sportivo Italiano - Associazione di promozione sociale (in seguito anche C.S.I.), sia come livello nazionale che come strutture territoriali si configura quale associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36 e ss. codice civile



e dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Il C.S.I. è riconosciuto quale Ente di Promozione Sportiva dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), quale Ente di Promozione Sportiva Paralimpica dal Comitato Italiano Paralimpico, nonché quale Ente con finalità assistenziali con decreto del Ministro dell'Interno.

2. L'Associazione è denominata "Centro Sportivo Italiano - Associazione di promozione sociale", in forma abbreviata "C.S.I. - APS" per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

In quanto associazione di promozione sociale, il Centro Sportivo Italiano - APS assumerà negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore" ovvero l'acronimo "APS".

3. Il Centro Sportivo Italiano - APS è costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è retto da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e di pari opportunità.

In particolare, il Centro Sportivo Italiano - APS si propone il perseguimento di finalità sportive, educative, civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio indicate nell'articolo seguente.

4. È riconosciuto come Ente di Promozione Sportiva dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e, limitatamente agli aspetti di carattere sportivo, è sottoposto al controllo del C.O.N.I. a norma dell'art. 26, comma 3 - quater - dello Statuto del C.O.N.I. in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 23.7.1999 n° 242 e successive modificazioni. Svolge attività paralimpica e a tal fine è riconosciuto dal C.I.P.
5. È facoltà dell'associazione procedere con la richiesta del riconoscimento della personalità giuridica, secondo quanto stabilito dalle vigenti norme.
6. Il Centro Sportivo Italiano è riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana come associazione di animazione cristiana e fa parte della Consulta Nazionale delle Aggregazioni laicali (C.N.A.L.).
7. È altresì riconosciuto dal Ministero degli Interni quale Ente nazionale con finalità assistenziali.
8. Il Centro Sportivo Italiano - APS è iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 393 ed è iscritto, previa migrazione ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
9. Laddove il Centro Sportivo Italiano - APS, a livello nazionale, ottenga l'iscrizione nella sezione "reti associative" del Registro unico nazionale del Terzo settore, la stessa assumerà la qualifica di rete associativa del Terzo settore, per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche e integrazioni.



10. L'associazione ha struttura democratica ed opera attraverso organi centrali e strutture periferiche riconosciute, dotate di propria soggettività e autonomia e che a tal fine adottano il presente statuto su tutto il territorio nazionale, promuovendo la partecipazione degli associati e dei tesserati ad ogni livello.

11. Promuove un movimento sportivo che vive l'esperienza dello sport come processo educativo, di crescita, di impegno, di aggregazione e promozione sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell'uomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio. Realizza le proprie attività integrando politiche sociali attraverso lo sport, anche negli ambiti più complessi e marginali, al servizio e per il benessere di tutti, con una spiccata sensibilità per i soggetti che esprimono i maggiori bisogni individuali e sociali, in coerenza con i principi di sussidiarietà e ispirandosi ai valori della carità e della solidarietà.

12. Garantisce e promuove il decentramento e la piena soggettività ed autonomia dei comitati territoriali e regionali che rappresentano la storia e i valori dell'associazione nei rispettivi territori di competenza, così come stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale.

Art. 2 - Attività

1. Il C.S.I. e le sue Strutture regionali e territoriali svolgono prioritariamente:

- attività sportive dilettantistiche: agonistiche e non agonistiche, anche attraverso modalità competitive, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto e in coerenza con i Regolamenti tecnici federali e con i principi di giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I.;
- attività sportive amatoriali e attività ludico-motorie con scopi di ricreazione, aggregazione sociale, salute, benessere psico-fisico, maturazione personale, di formazione fisico-sportiva e di avviamento alla pratica sportiva dilettantistica;
- attività formative: corsi e altre iniziative a carattere formativo per dirigenti, tecnici, arbitri, giudici di gara e altre figure di operatori associativi nonché per insegnanti di attività motorie e sportive delle scuole dell'obbligo e non nell'ambito della didattica sulla motorietà e lo sport e sul ruolo della tutela alla salute che esso riveste, di cui all'allegato 1 della Direttiva n. 170 del 21/03/2016 emanata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- attività sussidiarie di servizi ai soci, di carattere culturale, di comunicazione, indagini e ricerca finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva, nonché editoriali a carattere culturale, informativo, tecnico e didattico finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva.

2. Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità in conformità alle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Centro Sportivo Italiano:

- promuove la tutela dei diritti dei cittadini che praticano sport, sollecitando l'interlocuzione sociale per la migliore ed equa gestione degli impianti sportivi pubblici;
 - promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose;
 - promuove e sviluppa l'associazionismo sportivo, in tutte le sue forme, su tutto il territorio italiano, diffondendone il carisma specifico anche all'estero, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato internazionale, sia europeo sia extraeuropeo;
 - promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza attraverso le discipline sportive di ambiente, che coniugano l'esperienza motorio-agonistica con la sensibilità ecologica;
 - promuove sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzate al contrasto della sedentarietà e alla proposta di modelli sportivi adattati alle esigenze di tutti e di ciascuno e alle diverse fasce di età;
 - promuove ed organizza corsi di formazione extra-scolastica per indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento attraverso lo sport al fine di favorire l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;
 - sostiene e promuove l'integrazione degli stranieri, in particolare minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di interessi legittimi, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive allo scopo promosse, nonché attraverso norme di tassamento specifiche, approvate dagli organi competenti dell'associazione;
 - promuove la cultura dell'innovazione e dell'impresa sociale nella promozione sportiva, quali prospettive di impegno, di valorizzazione occupazionale soprattutto giovanile, anche innestando percorsi di sperimentazione e di cooperazione a tutti i livelli associativi.
4. Il C.S.I. e le sue Strutture regionali e territoriali, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, promuovono, organizzano e gestiscono attività sportive dilettantistiche. Potranno svolgere in via principale anche le ulteriori attività di interesse generale indicate all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 che qui si riportano:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni ai sensi della lett. a);
 - b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni ai sensi della lett. c);
 - c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi della lett. d);

- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ai sensi della lett. e);
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ai sensi della lett. f);
- f) formazione universitaria e post-universitaria ai sensi della lett. g);
- g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi della lett. h);
- h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo ai sensi della lett. i);
- i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ai sensi della lett. k);
- j) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa ai sensi della lett. l);
- k) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi della lett. m);
- l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni ai sensi della lett. n);
- m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ai sensi della lett. p);
- n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo ai sensi della lett. u);
- o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata ai sensi della lett. v);
- p) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ai sensi della lett. w);

- q) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ai sensi della lett. y);
- r) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della lett. z).
5. In armonia con i principi che reggono i rapporti tra il C.O.N.I. e gli Enti di Promozione Sportiva, il Centro Sportivo Italiano contribuisce alla organizzazione ed allo svolgimento delle attività sportive e formative anche attraverso accordi e convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento degli E.P.S. sancito dal C.O.N.I.
6. Per il perseguimento delle sue finalità, il Centro Sportivo Italiano promuove la diffusione dello sport per tutti, collaborando con la famiglia, le istituzioni e le strutture educative e sociali, opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale e vengano istituiti e incrementati i servizi pubblici relativi e, nell'ambito della sua attività istituzionale, presta una particolare attenzione alle iniziative rivolte alle condizioni di marginalità e disabilità.
7. Perseguendo l'educazione cristiana attraverso lo sport, realizza la propria azione educativa e di servizio pastorale, con specifica attenzione e dedizione per l'infanzia e l'adolescenza, attivando ogni forma di valorizzazione e di tutela dei minori che sono in Italia, anche in sinergia e in rete con altre agenzie educative.
8. In quanto rete associativa del Terzo settore, l'Associazione svolge a livello nazionale, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli enti del Terzo settore ad essa associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuovere ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Essa, inoltre, promuove partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e con soggetti privati, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.
9. In quanto rete associativa del Terzo settore, l'Associazione Nazionale potrà inoltre esercitare, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, le seguenti attività:
- a) monitoraggio dell'attività degli enti associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
- b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.
10. Nel perseguimento delle comuni finalità, gli organi centrali, i comitati territoriali e regionali del C.S.I. possono:
1. acquisire, condurre in locazione o gestire strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, in proprietà o affidate in gestione, anche da enti pubblici;
2. svolgere iniziative socio-culturali;

3. svolgere attività di tempo libero, educative e formative;
4. detenere quote di società che svolgano attività connesse ai propri fini; sottoscrivere buoni di risparmio, buoni del tesoro, acquistare titoli e quote di qualsiasi natura, purché non a scopo di speculazione, ma al fine di remunerazione di fondi patrimoniali; prestare fidejussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed avalli a garanzia di obbligazioni sociali, anche in favore di terzi; intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive, contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari, partecipare a gare ed appalti per forniture e servizi attinenti alle attività costituenti l'oggetto sociale;
5. costituire soggetti giuridici con o senza scopo di lucro, funzionali allo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali e al raggiungimento dei fini di cui all'art. 1;
6. svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita agli enti del Terzo settore non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti tempo per tempo.
11. Il C.S.I. potrà svolgere anche attività diverse, purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale secondo i criteri o i limiti definiti ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
- A tal fine, è compito del Consiglio nazionale la concreta individuazione di dette attività purché si svolgano nel rispetto dei citati limiti e condizioni, in conformità al decreto previsto dal citato art. 6 d. lgs. 117/17.
12. Il C.S.I. può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
13. La titolarità dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive dovrà fare capo all'ente e in nessun caso può essere demandata ad organizzazioni diverse di secondo livello.

Titolo I DURATA - SEDE - ASSOCIATI - TESSERAMENTO

Art. 3 - Durata

1. Il C.S.I. ha durata illimitata.

Art. 4 - Sede e loghi associativi

1. La sede nazionale del C.S.I. è posta in Roma, Via della Conciliazione n. 1.
2. I comitati regionali e territoriali del C.S.I. avranno le sedi indicate nell'allegato "A" al presente statuto. Eventuali modifiche di sedi di competenza dei Comitati Regionali e

Territoriali del C.S.I. deliberate dalle rispettive assemblee saranno efficaci solo in seguito alla loro approvazione da parte del Consiglio Nazionale del C.S.I.

3. Il Consiglio Nazionale potrà, anche in ragione del numero degli enti associati, istituire Comitati Interregionali e, previo parere del Comitato Regionale competente, Comitati Interprovinciali qualora lo richiedano le esigenze del territorio e le possibilità operative con le modalità previste nell'appendice. Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale. Eventuali modifiche all'allegato "A" non costituiranno modifica del presente statuto e potranno essere assunte anche dal Consiglio Nazionale.

4. Il segno distintivo del Centro Sportivo Italiano è chiamato a rappresentare visivamente e simbolicamente l'Associazione. Il logotipo del Centro Sportivo Italiano, è costituito dall'acronimo CSI (senza punteggiatura e in carattere maiuscolo) che evolve in una forma morbida e dinamica come può essere il tracciato di una pista di atletica. Il logotipo CSI, accompagnato e meno dalla specificazione Centro Sportivo Italiano, è segno distintivo dell'Associazione ed è al contempo marchio commerciale. Viene utilizzato per caratterizzare tutta la comunicazione istituzionale dell'Associazione, nonché le iniziative di tipo commerciale dallo stesso intraprese. Responsabile delle autorizzazioni all'utilizzo è la Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano. I colori associativi sono l'arancio e il blu.

Art. 5 - Associati e tesserati

1. Sono associati (in seguito anche affiliati) del Centro Sportivo Italiano gli enti e le istituzioni senza scopo di lucro, quali, a titolo esemplificativo, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive di capitali e le cooperative sportive dilettantistiche, le università, le associazioni ricreative, culturali e religiose, i circoli, parrocchie, oratori, istituti scolastici, imprese sociali, O.N.L.U.S., pro-bono, cooperative sociali, enti del Terzo settore in genere che perseguono scopi coerenti con le finalità istituzionali del C.S.I. che ne facciano richiesta attraverso la procedura di affiliazione e la cui richiesta sia accettata dagli organi competenti secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento vigenti.

2. Sono tesserati al C.S.I. tutte le persone fisiche, associate o meno ai soggetti affiliati, le quali condividono le finalità di cui alla premessa e all'art. 1 del presente Statuto e svolgono in modo volontario le attività promosse dal soggetto affiliato nell'ambito del C.S.I.

3. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche che aspirano al riconoscimento ai fini sportivi, attraverso l'iscrizione al Registro Nazionale delle ASD/SSD, devono essere costituite in conformità a quanto previsto dall'art. 90 della L. 289/02 così come modificata dalla L. 128/04 o sulla base di quanto previsto dall'art. 1 L. 205/17 ed impegnarsi al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle direttive del C.O.N.I., nonché alla pratica delle discipline indicate nell'allegato alla delibera C.N. C.O.N.I. 1569/2017 e sue eventuali modificazioni.

4. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, non prevede il



diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non collegata, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quota di natura patrimoniale.

Art. 6 - Affiliazione degli associati al C.S.I.

1. Il Consiglio nazionale stabilisce le norme e le modalità per l'affiliazione, il tesseramento ed i loro rinnovi annuali, attraverso deliberazioni, regolamenti ed ogni altro tipo di provvedimento che riterrà necessario. Le strutture territoriali saranno tenute a recepire e ad uniformarsi a dette indicazioni, salvo diversa espressa autorizzazione da parte del Consiglio Nazionale.

2. I soggetti di cui all'art. 5 comma 1 si affilano al Centro Sportivo Italiano presso la Presidenza Nazionale nei casi previsti dal regolamento ovvero per il tramite di un comitato territoriale. La domanda di affiliazione deve essere presentata dal soggetto che intende associarsi alla Presidenza Nazionale o al Comitato Territoriale competente, secondo i criteri stabiliti dal presente Statuto e da apposito regolamento, sottoscritto dal legale rappresentante e corredato dai documenti richiesti. Si definisce comitato territoriale competente quello della provincia amministrativa in cui ha sede legale il soggetto che intende affiliarsi. Nei casi in cui nello stesso territorio provinciale insistano più comitati territoriali, la relativa competenza sarà definita da apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, sentiti i Comitati regionali. Nella more dell'adozione del Regolamento, i comitati territoriali mantengono le prassi seguite fino all'approvazione del presente statuto.

3. Per ottenere l'affiliazione al C.S.I. sono richiesti i seguenti requisiti:

- l'impegno di tessere non meno di sette persone fisiche associate;
- l'autesione espressa ed incondizionata al presente Statuto e ai regolamenti del C.S.I. nazionali e delle strutture territoriali di appartenenza. Nonché per i soggetti che intendessero iscriversi al registro C.O.N.I. l'espresso riconoscimento delle norme e delle direttive di detto ente e del C.I.P.;
- l'uso statuto conferme alle norme di legge esistenti in materia in relazione alla tipologia di soggetto che intende associarsi.

4. È espressamente escluso il rapporto associativo a tempo determinato.

5. Il vincolo associativo, perfezionato con la domanda di affiliazione, è a tempo indeterminato e viene meno solo in presenza di una causa di recesso o di esclusione. La volontà di rimanere associato al C.S.I. dovrà essere annualmente riconfermata attraverso la procedura di rinnovo amministrativo dell'affiliazione e con il pagamento della prescritta quota associativa il cui mancato versamento costituisce causa di esclusione.

6. L'ente che intende essere ammesso come associato è tenuto a presentare al Consiglio territoriale apposita domanda scritta, allegando copia del proprio statuto e la dichiarazione di conoscenza ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

7. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati.

8. In caso di mancato accoglimento della domanda, il Consiglio deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.

9. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

10. La domanda di affiliazione o di rinnovo annuale della stessa al C.S.I. presentata attraverso un Comitato Territoriale ha valore anche di richiesta di ammissione come associato al Comitato Territoriale presso cui è presentata e a quello Regionale di competenza intendendosi come tale quello in cui ha sede il Comitato Territoriale presso cui è avvenuta l'affiliazione.

Art. 7 - Cause di cessazione dal C.S.I.

1. I soggetti affiliati decadono dal vincolo associativo per:

- a) recesso volontario;
- b) mancato rinnovo amministrativo della affiliazione nei termini annualmente stabiliti dal Consiglio Nazionale;
- c) revoca deliberata dal Consiglio Nazionale per il venir meno dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione o del versamento della relativa quota annua di rinnovo della stessa.

2. Il venir meno del vincolo associativo nei confronti del C.S.I. produce anche la decadenza del vincolo associativo con il Comitato Regionale e Territoriale di appartenenza.

3. Avverso il provvedimento di cui al punto 1. c) è ammesso ricorso al Collegio dei Probieri.

4. Causa di cessazione è altresì l'esclusione di cui al successivo articolo.

5. La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote versate, le quali sono in ogni caso inalienabili e non rivalutabili per qualsiasi titolo o ragione.

Art. 8 - Esclusione

1. Possono essere esclusi gli affiliati che adottino comportamenti, compiano atti o rilascino dichiarazioni incompatibili con la loro appartenenza al C.S.I. o che siano stati colpiti da provvedimento di radiazione definitiva emanato da una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o altro Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.

2. Il provvedimento relativo è pronunciato d'ufficio dal Procuratore associativo nazionale, anche su istanza di altri associati, tesserati o organi dell'ente ed è decisa dal Collegio Nazionale dei Probieri, che si pronuncia in unico grado in via definitiva.

Art. 9 - Obblighi e diritti degli associati

1. Gli affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri associati e tesserati al C.S.I. il presente Statuto, i regolamenti dell'ente, quelli del Comitato Territoriale e Regionale di competenza, le deliberazioni, le decisioni dei suoi organi e tutti i regolamenti associativi.



nonché le norme del C.O.N.I. ivi comprese quelle previste dal codice di comportamento sportivo e quelle sull'antidoping e ad adempiere a tutti gli obblighi di carattere economico derivanti dall'appartenenza al C.S.I. La quota associativa non è trasferibile a terzi ad alcun titolo.

2. Ogni associato affiliato ha diritto ad un voto.

3. Ogni associato affiliato ha diritto:

- di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee territoriali di propria competenza, secondo le norme statutarie e regolamentari;
- di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni derivanti dall'appartenenza al C.S.I.;
- di partecipare alle iniziative promosse a tutti i livelli dall'associazione.

4. Ciascun affiliato, a tutti i livelli Nazionale, Regionale e Territoriale, ha il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Il diritto di ottenere a proprie spese estratti dai libri sociali obbligatori nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza della Associazione. La presidenza dovrà, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta da parte dell'associato consentire la consultazione dei libri sociali obbligatori.

Art. 10 - Obblighi e diritti dei tesserati

1. Possono essere tesserati del C.S.I. le persone fisiche, indipendentemente dalla loro nazionalità, per cui ciascun affiliato ne faccia richiesta attraverso le modalità previste ed i regolamenti vigenti.

2. I tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività del C.S.I. attraverso gli affiliati tramite i quali hanno presentato domanda e di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche elettive sia nazionali che territoriali del C.S.I.

3. I tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti del C.S.I. nazionale e territoriali, del Codice di comportamento sportivo e delle norme antidoping emanate dal C.O.N.I.

4. Gli stessi cessano di appartenere al C.S.I. per:

- a) perdita della qualifica di associato del C.S.I. da parte del soggetto affiliato tramite il quale è stato tesserato;
- b) mancato rinnovo della tessera;
- c) radiazione disposta dai competenti organi del C.S.I.;

5. I tesserati al C.S.I. acquistano diritto a svolgere attività ovunque questa sia indetta o organizzata da realtà aderenti o riconosciute dal C.S.I.

6. Le modalità di tesseramento dei dirigenti associativi, degli arbitri, dei giudici di gara e di particolari categorie di soggetti sono stabilite attraverso apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

7. Il tesseramento al C.S.I. ha validità dalla sua sottoscrizione fino al termine della stagione sportiva di riferimento e dovrà annualmente essere rinnovato con le modalità indicate dal Consiglio Nazionale. La decorrenza del medesimo è fissata dal Consiglio Nazionale sulla base delle varie discipline praticate.

8. Non potranno essere tesserati i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

9. Non potranno inoltre essere tesserati per un periodo di dieci anni quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. La Segreteria provvederà ad emettere apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

10. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata.

TITOLO II GLI ASSISTENTI ECCLESIASTICI

Art. 11 - Ruolo e presenza nel C.S.I. degli Assistenti ecclesiastici

1. A tutti i livelli dell'associazione, nazionale e territoriale, partecipa un assistente ecclesiastico, con il compito di contribuire alla realizzazione delle finalità educative del C.S.I. attraverso l'esercizio del suo servizio ministeriale.

L'assistente ecclesiastico nazionale è nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana, su proposta di una terza di nomi, da parte del Presidente Nazionale. Gli assistenti ecclesiastici regionali e territoriali sono nominati dalla competente autorità ecclesiastica.

2. L'assistente ecclesiastico partecipa, senza voto deliberativo, ai consigli e alla presidenza delle strutture in cui opera.

3. La durata del mandato dell'assistente ecclesiastico, è di cinque anni, salvo differenti indicazioni delle autorità ecclesiastiche che lo hanno nominato.

TITOLO III ORGANI E ORGANISMI

Art. 12 - Organi

1. Sono organi centrali, regionali e territoriali del C.S.I.:

- a) l'Assemblea Nazionale, Regionale e Territoriale;
- b) il Collegio Nazionale, Regionale e Territoriale;
- c) il Consiglio Nazionale, Regionale e Territoriale;

- d) la Presidenza Nazionale, Regionale e Territoriale;
- e) il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti e il Revisione contabile regionale e territoriale;

f) il Collegio Nazionale dei Proibitori;

g) l'Ufficio del Procuratore associativo nazionale;

h) gli organi di giustizia sportiva.

2. Le competenze esclusive di detti organi non sono delegabili.

Art. 13 - Organismi

1. Sono organismi centrali del C.S.I.:

- la Consulta nazionale dei comitati regionali;
- la Consulta nazionale dei comitati territoriali;
- le Commissioni tecniche;
- la Commissione nazionale arbitri e giudici di gara.

Art. 14 - L'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano del C.S.I. e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 15 - Composizione dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale elettiva è costituita dai legali rappresentanti degli affiliati che hanno aderito, tramite la Presidenza nazionale, solo al C.S.I. nazionale e dai delegati nazionali eletti dagli affiliati nelle Assemblee dei Comitati Territoriali di appartenenza, secondo le seguenti modalità:

- a) Comitati Territoriali che hanno fino a 50 affiliati: un delegato;
- b) Comitati Territoriali che hanno un numero di affiliati compreso tra 51 e 150: due delegati;
- c) Comitati Territoriali che hanno un numero di affiliati compreso tra 151 e 300: tre delegati;
- d) Comitati Territoriali che hanno un numero di affiliati compreso tra 301 e 500: quattro delegati;
- e) Comitati Territoriali che hanno 501 affiliati o oltre: cinque delegati.

2. I legali rappresentanti degli enti affiliati solo al C.S.I. nazionale avranno diritto ad un voto e non potranno partecipare per delega all'assemblea. Ai delegati di ciascun Comitato Territoriale sono attribuiti tanti voti quanti sono i soci affiliati al comitato stesso al momento della convocazione dell'Assemblea elettiva nazionale, divisi per il numero dei delegati ammessi al voto di quanto previsto dal comma precedente, arrotondato sempre per eccesso all'unità superiore. Assumono la carica di delegati effettivi e supplenti all'Assemblea Nazionale i componenti del Consiglio Territoriale. Il primo delegato sarà sempre il Presidente territoriale eletto, successivamente saranno indicati quali delegati i consiglieri eletti sulla base del numero di voti ricevuti nelle rispettive assemblee elettive in ordine decrescente e fino ad esaurimento, per quello territoriale, dal numero di delegati indicati al comma 1. I componenti

del Consiglio Territoriale che non rientrassero nel numero dei delegati effettivi assumeranno il ruolo di supplenti.

3. I delegati nazionali e i loro supplenti devono essere necessariamente tassati al C.S.I. e restano in carica per l'intera durata del loro mandato di consiglieri. Devono come delegati con la decadenza, per qualsiasi motivo determinata, della loro carica di consiglieri territoriali. Il delegato non può delegare altro delegato.

4. In caso di indisponibilità dei delegati eletti, parteciperà all'assemblea il supplente, considerato come tale colui che ha ottenuto il successivo, in ordine decrescente, maggior numero di preferenze nelle Assemblee Territoriali. In mancanza, il numero dei voti del Comitato Territoriale saranno espressi dai delegati rimasti.

5. Assieme all'Assemblea nazionale, il Presidente Nazionale, i componenti del consiglio nazionale, i consiglieri di presidenza, i componenti del collegio dei revisori dei conti, i membri degli Organi centrali di giustizia, i candidati alle cariche associative, il Presidente onorario, se nominato, l'Assistente Ecclesiastico, i Presidenti dei Comitati Regionali e le persone invitate dal Presidente Nazionale.

Art. 16 - Validità delle assemblee e modalità di deliberazione

1. L'Assemblea Nazionale Elettiva è convocata e celebrata dal Presidente del C.S.I. a seguito di delibera del Consiglio Nazionale in sessione ordinaria ogni quattro anni ed esattamente prima del 15 marzo dell'anno successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi.

2. Le assemblee elettive Territoriali e Regionali dovranno essere svolte prima dell'assemblea nazionale elettiva e comunque prima dello svolgimento delle elezioni degli organi territoriali del CONI. Nel caso in cui un Comitato Regionale o Territoriale non provveda alla convocazione della propria assemblea elettiva nel termine indicato, il Consiglio Nazionale è autorizzato alla nomina di un commissario ad acta che provvederà a tutti adempimenti e a quelli a cui conseguono.

3. L'Assemblea Nazionale in sessione ordinaria, elegge, con votazioni separate e distinte, il Presidente Nazionale e ne approva il programma di mandato, il Consiglio Nazionale, il Presidente e i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti, il Collegio Nazionale dei Probatori e, ogniqualvolta previsto, provvede all'integrazione dei componenti degli organi centrali. L'Assemblea Nazionale provvede altresì alla nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore associativo nazionale ai sensi dell'art. 8, comma 9 dei Principi fondamentali degli Enti di Promozione Sportiva del CONI.

4. L'Assemblea Nazionale in sessione straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla ricostituzione degli organi decaduti, secondo le norme specifiche stabilite dal presente Statuto.

5. Le elezioni previste nelle Assemblee Nazionali devono avvenire mediante votazione a scheda segreta, anche mediante modalità elettroniche, purché sia garantita la segretezza del voto, la certezza e la trasparenza delle procedure approvate dal consiglio nazionale.

6. L'Assemblea Nazionale, in via straordinaria, può altresì essere convocata su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo degli affiliati. Detta assemblea potrà essere

competente a deliberare, con le maggioranze di cui al comma successivo, la revoca dei componenti del Consiglio Nazionale e/o del Presidente Nazionale e/o della Presidenza nazionale.

7. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto previsto al successivo art. 19 è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di delegati che rappresentino almeno il 65% dei delegati e almeno il 70% + 1 dei voti assembleari aventi titolo a partecipare ai lavori. L'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, che potrà essere convocata trascorsa un'ora dalla precedente convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno il 40% dei delegati, aventi titolo a partecipare ai lavori e che rappresentino almeno il 50% + 1 dei voti assembleari.

8. Per l'approvazione delle deliberazioni assembleari è necessario il voto favorevole della maggioranza dei voti partecipanti alla votazione. Le schede bianche rilevano ai fini del quorum deliberativo. Le astensioni e i voti nulli non rilevano.

Art. 17 - Convocazione e costituzione dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale, sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria, è convocata almeno 30 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, indicando la sede, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione che potrà aver luogo trascorsa un'ora dalla prima. La convocazione è inviata a mezzo pec o raccomandata ai Comitati Territoriali e Regionali, pubblicata su comunicato ufficiale e sulla home page del sito internet istituzionale del C.S.I. La convocazione indicherà il numero dei delegati assegnati ad ogni Comitato Territoriale sulla base di quanto stabilito al precedente art. 15 comma 1. I delegati, a tal fine, eleggono domicilio presso la sede del Comitato Territoriale dove riceveranno la convocazione della assemblea di propria pertinenza.

2. Il delegato che non potesse essere presente ne darà comunicazione alla Presidenza Nazionale almeno quindici giorni prima perché si possa procedere alla convocazione dei supplenti. Nel caso in cui uno o più delegati, effettivi o supplenti, non si presentassero alla verifica poteri della assemblea al momento dell'apertura dei lavori dell'assemblea stessa, validamente costituita, i voti assegnati al loro Comitato Territoriale di appartenenza verranno redistribuiti tra i delegati effettivamente presenti. Ove non si presentasse alcun delegato effettivo o supplente per un Comitato Territoriale, i voti di quel comitato non potranno essere rappresentati in assemblea.

3. Unitamente alla convocazione, se l'ordine del giorno prevede il rinnovo o l'integrazione degli organi nazionali, vengono pubblicati e rese disponibili agli aventi diritto le norme elettorali e le modalità per la presentazione delle candidature la cui scadenza deve essere fissata almeno 20 giorni prima la celebrazione dell'assemblea.

4. Le assemblee convocate per la modifica dello Statuto o per l'eventuale scioglimento del C.S.I. sono regolate da norme specifiche di cui agli articoli seguenti.

5. L'Assemblea Nazionale è inoltre convocata in sessione ordinaria a metà del quadriennio sociale, per l'aggiornamento sulle attività associative e la programmazione delle future iniziative dell'Associazione.

Art. 18 - Modifiche dello statuto

1. La proposta di modifica dello statuto possono essere deliberate dal Consiglio Nazionale o presentate al Consiglio Nazionale anche da almeno il 30% degli affiliati.
2. Il Consiglio Nazionale indica l'Assemblea straordinaria al sensi dell'art. 17 comma 1 del presente Statuto.
3. Il Consiglio Nazionale, nell'indicare l'Assemblea straordinaria, sia su propria iniziativa sia su richiesta degli affiliati, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello statuto.
4. Per l'approvazione delle suddette proposte di modifica, è necessario il voto favorevole del 2/3 dei voti partecipanti alla votazione.

Art. 19 - Scioglimento del C.S.I. e devoluzione del patrimonio

1. La proposta di scioglimento del C.S.I. può essere presentata soltanto all'Assemblea Nazionale appositamente convocata in sessione straordinaria dal Consiglio Nazionale o su richiesta scritta e motivata di almeno il 65% degli affiliati.

2. Per deliberare lo scioglimento del C.S.I. e la devoluzione del patrimonio occorrono, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza e il voto favorevole di delegati che rappresentano almeno i tre quarti degli affiliati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione Nazionale, si applicano le disposizioni vigenti in materia contenute nel Codice Civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare:

- sino alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio sociale residuo deve essere devoluto, risulta ogni pendenza accertata, ad altra associazione con analoghe finalità sportive individuata dall'Assemblea Nazionale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, escludendo, pertanto, qualsiasi riparto fra gli associati;
- a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo settore o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, individuate dall'Assemblea Nazionale, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

4. L'eventuale delibera di scioglimento del C.S.I. produce automaticamente lo scioglimento di ogni Comitato Regionale e Territoriale, il cui patrimonio avrà la destinazione vincolata prevista per il patrimonio del C.S.I. Nazionale.

5. Nel caso in cui si addizionale allo scioglimento di un Comitato Regionale o Territoriale, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto al C.S.I. Nazionale, in quanto associazione del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo settore o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 20 - Elezione del Presidente Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale elegge ogni quattro anni, su collegio unico nazionale, con elezione diretta e segreta il Presidente Nazionale.
2. La candidatura alla carica di Presidente nazionale deve essere presentata da un tessero al C.S.I. e deve essere firmata, per accettazione, dal candidato e sottoscritta da almeno 300 affiliati appartenenti ad almeno 15 Comitati Territoriali, in rappresentanza di almeno 2 collegi elettorali, con le quali si elegge il Consiglio Nazionale.

3. Viene eletto Presidente Nazionale il candidato che ottiene il consenso di almeno il 50% più uno dei voti espressi. Le schede bianche valgono ai fini del quorum deliberativo. Le astensioni e le schede nulle non rilevano.

4. Se tale maggioranza non è conseguita, l'elezione del Presidente non è valida ed il Consiglio Nazionale eletto provvederà a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettorale. Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere nazionale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dai consiglieri nazionali che avranno riportato il maggior numero di preferenze in ciascuna delle restanti circoscrizioni elettorali.

Ove siano presenti due o più candidati, qualora nessuno di essi raggiunga il 50% più uno dei voti espressi, considerati come tali anche le schede bianche e nulle, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e sarà eletto il candidato che, tra i due, avrà ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di esatta parità di voti riportati da tutti i candidati, l'elezione del Presidente non è valida ed il Consiglio Nazionale eletto provvederà a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettorale. Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere nazionale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dai consiglieri nazionali che avranno riportato il maggior numero di preferenze in ciascuna delle restanti circoscrizioni elettorali.

Tali principi si applicano, per quanto compatibili, anche al livello regionale e a quello territoriale.

Art. 21 - Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale resta in carica quattro anni e non può svolgere più di tre mandati. Egli:

- a) ha la rappresentanza istituzionale e politica di tutta l'associazione e quella legale del livello nazionale ferma restando la rappresentanza legale attribuita ai Presidenti dei Comitati Territoriali e Regionali, in virtù della loro autonomia giuridica e patrimoniale come previsto dal presente statuto;
- b) ha il potere di compiere ogni atto di rilevanza esterna e nei confronti di terzi, necessario al funzionamento del C.S.I. e nell'ambito delle indicazioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- c) ha il potere di negoziare e stipulare contratti in nome e per conto degli organi centrali del C.S.I.;
- d) concede ai tessere, su conforme parere del Consiglio Nazionale, il provvedimento di grado;
- e) convoca e presiede il Consiglio e la Presidenza Nazionale;
- f) convoca e presiede le Assemblee Nazionali;
- g) convoca e presiede le Consultazioni nazionali dei comitati regionali e territoriali;

h) nomina, revoca e sostituisce i Coordinatori di Area, previa ratifica approvata a maggioranza del Consiglio Nazionale.

2. In caso di suo temporaneo impedimento o assenza, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente vicario n. in mancanza, dall'altro Vice presidente in carica. In caso di impedimento contemporaneo anche dei Vice presidenti, il Consiglio Nazionale, convocato dalla Presidenza entro 10 giorni dalla notizia, elegge al proprio interno un reggente con funzioni di legale rappresentante preposto a sovrintendere all'ordinaria amministrazione per un periodo massimo di 6 mesi. Al termine di tale periodo, qualora non sia stata risabilita la piena disponibilità del Presidente Nazionale o di uno dei Vice, si dovrà procedere a convocare l'assemblea elettorale in sede straordinaria.

Tale articolo si applica anche all'elezione del Presidente Regionale e di quello Territoriale.

Art. 21-bis - Numero di mandati

1. A norma dell'art. 4, comma 1, della L. n. 8/2018, il Presidente e i membri degli organi direttivi di gestione centrale e territoriali restano in carica per quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati nella medesima carica.

Art. 22 - Il Consiglio Nazionale

1. I componenti del Consiglio nazionale restano in carica per quattro anni. Il Consiglio Nazionale è composto:

- a) dal Presidente Nazionale;
- b) dai consiglieri nazionali eletti dall'Assemblea Nazionale nel numero determinato dal successivo art. 23.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi erano venuti a conoscenza.

2. Il Consiglio Nazionale:

- a) determina le linee programmatiche del C.S.I. e i necessari strumenti per la loro attuazione;
- b) cura e vigila l'andamento della vita e le attività del C.S.I.;
- c) elegge nel suo seno, su proposta del Presidente Nazionale, uno o più Vicepresidenti, o da 3 a 5 consiglieri, componenti della Presidenza Nazionale;
- d) ratifica a maggioranza dei presenti la nomina, la revoca e la sostituzione del Coordinatore di Area proposto dal Presidente Nazionale;
- e) nomina la Commissione nazionale arbitri o giudici di gara, le Commissioni tecniche nazionali la cui composizione e funzionamento saranno disciplinati da apposito regolamento;
- f) approva i regolamenti necessari all'organizzazione dell'associazione;
- g) approva il bilancio preventivo e consuntivo della associazione. I componenti del Consiglio Nazionale che siano anche membri della Presidenza Nazionale non prenderanno parte al voto sul bilancio.

h) approva il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle apposite linee guida ministeriali, ove ritenute opportune e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

i) dispone il commissariamento dei Comitati Regionali e Territoriali per impossibilità di funzionamento o sussistenza di gravi motivi di cui all'art. 39 co. 8 del presente statuto;- l) esprime il suo parere vincolante sui provvedimenti di grazia di competenza del Presidente Nazionale;
- k) provvede annualmente a definire un elenco delle discipline sportive praticate dandone comunicazione al Com. ed ai propri affiliati e tesserati;

l) concede, con motivata deliberazione, provvedimenti di amnistia e di indulto;

m) individua le attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dall'Associazione, nel rispetto dei criteri e limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;

n) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

3. Nel caso in cui il Consiglio Nazionale non proceda alla approvazione del bilancio consuntivo dovrà essere convocata, entro gg. 30, l'Assemblea straordinaria che dovrà deliberare definitivamente sulla approvazione di detto bilancio.

4. Il Presidente Nazionale, in occasione della prima riunione del Consiglio Nazionale, illustra gli obiettivi annuali e le linee strategiche del suo mandato, sulla scorta del programma presentato in Assemblea Nazionale.

5. La disposizione sulla durata della carica e il limite dei mandati di cui al primo comma del presente articolo e al primo comma dell'art. 21-bis si applicano anche ai componenti degli organi regionali e territoriali.

Art. 23 - Modalità di elezione del Consiglio Nazionale

1. I consiglieri nazionali in numero di 32 sono eletti dall'Assemblea Nazionale attraverso 3 collegi interregionali che sono così composti:

- a) collegio n. 1 "nord": Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto;
- b) collegio n. 2 "centro": Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria;
- c) collegio n. 3 "sud e isole": Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia.

2. Il collegio che conta il numero maggiore di affiliati elegge 16 consiglieri, gli altri due collegi 8 consiglieri ciascuno. È consentita la candidatura in un solo collegio.

3. Ciascuna candidatura per l'elezione a consigliere nazionale deve essere corredata da un numero di sottoscrizioni, da parte degli affiliati aventi diritto di voto, che è così determinato:

- a) Collegio che elegge 16 consiglieri: 50 sottoscrizioni;
- b) Collegi che eleggono 8 consiglieri ciascuna: 25 sottoscrizioni.

4. Ogni associato può sottoscrivere un numero massimo di candidature pari al numero dei consiglieri assegnati al collegio elettorale dal quale fa parte.

5. Ciascun delegato ha diritto ai voti corrispondenti al numero di affiliati che rappresenta e può esprimere la propria preferenza per non più di un terzo dei candidati da eleggere arrotondando all'unità inferiore. Ogni delegato vota solo per i candidati al Consiglio Nazionale espressione del collegio elettorale di appartenenza.

6. Al fine di assicurare la rappresentanza di genere, nel Consiglio Nazionale dovrà essere comunque garantita la presenza di membri di genere diverso in misura non inferiore a 1/3 del totale dei componenti del Consiglio stesso. Nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.

Art. 24 - Funzionamento del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale funziona in seduta plenaria o per commissioni sulla base di apposito regolamento.

2. Deve comunque riunirsi in seduta plenaria almeno 2 volte l'anno.

3. Esso, inoltre, può essere convocato ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno, o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale o della Presidenza Nazionale.

4. Il Consiglio Nazionale in seduta plenaria è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale.

5. La convocazione delle riunioni del Consiglio Nazionale in seduta plenaria, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo pec o raccomandata almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

6. La seduta è valida quando siano presenti la metà più uno dei consiglieri aventi diritto al voto, tra cui, necessariamente, il Presidente o, in sua assenza, almeno uno dei due Vicepresidenti, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, fatte salve quelle per le quali lo statuto non preveda maggioranze diverse.

7. Il funzionamento delle commissioni consiliari, ivi comprese le modalità di convocazione delle stesse, è stabilito dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale. Potranno far parte delle commissioni consiliari anche non componenti del Consiglio Nazionale qualora ritenuto opportuno.

Art. 25 - Partecipazione alle riunioni del Consiglio Nazionale

1. Del Consiglio Nazionale fanno parte senza voto deliberativo:

- a) l'Assistente ecclesiastico nazionale;
- b) i Presidenti di Comitato Regionale;
- c) il Presidente del Collegio nazionale dei Revisori dei conti;
- d) i Coordinatori di Area.

2. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale anche altre persone qualificate sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 26 - Dimissioni dei Consiglieri nazionali

1. Ciascun consigliere nazionale cessa dalla carica per dimissioni volontarie, per mancato rinnovo del tesseraamento al C.S.I. o per impedimento definitivo.

2. Al consigliere nazionale dimissionario o impedito definitivamente dal poter partecipare ai lavori del consiglio, subentra il primo dei non eletti nel suo collegio di elezione sempre che questi abbia ottenuto almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.

3. Il Consiglio Nazionale potrà deliberare la decadenza del consigliere assente ingiustificato ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio Nazionale.

Art. 27 - Integrazione del Consiglio Nazionale

1. Qualora non sia stato possibile integrare il Consiglio Nazionale con candidati non eletti ai sensi di quanto previsto dall'articolo precedente, il Consiglio rinnoverà nei suoi pieni poteri, pur se in numero ridotto, a condizione che siano comunque presenti almeno il 50% degli eletti per ogni circoscrizione.

2. Nell'ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità del Consiglio Nazionale, si procederà alla convocazione dell'assemblea elettiva straordinaria entro sessanta giorni per l'elezione suppletiva necessaria a ricostituire il plenum del Consiglio nel numero e nei collegi nei quali si sta determinata la vacanza.

Art. 28 - Decadenza del Presidente e del Consiglio Nazionale

1. In tutti i casi di decadenza del Consiglio Nazionale deve essere garantita la continuità della gestione associativa.

2. Le ipotesi di decadenza del Consiglio Nazionale sono le seguenti:

- a) dimissioni del Presidente Nazionale: in caso di dimissioni decade il Presidente e il Consiglio Nazionale. Il Presidente e il Consiglio Nazionale resteranno in carica unicamente per svolgere i compiti di ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'assemblea nazionale elettiva straordinaria, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nel successivo trentasei, per il rinnovo di tutte le cariche;
- b) in caso di dichiarazione di impossibilità del Presidente, resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, l'altro Vicepresidente) ed il Consiglio Nazionale in prorogatio per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale in sede straordinaria, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nel successivo trentasei, per il rinnovo di tutte le cariche;
- c) impedimento definitivo del Presidente Nazionale: decadenza immediata dell'intero Consiglio Nazionale; resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, altro Vicepresidente) per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea Nazionale in sede straordinaria che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a); in caso di impedimento temporaneo la funzione verrà assunta dal vicepresidente vicario;
- d) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della maggioranza dei consiglieri nazionali: decadenza immediata dell'intero Consiglio Nazionale e del Presidente Nazionale, il quale ultimo resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione, per il rinnovo di

tutte le cariche, dell'Assemblea Nazionale in sede straordinaria che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);

e) la decadenza, l'impedimento definitivo, l'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive o la cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dei soli consiglieri non determina la decadenza dell'organo se non rientrati nell'ipotesi di cui alla precedente lett. c);

f) mancata approvazione anche da parte della assemblea straordinaria del bilancio del C.S.I. ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 comma 3 o mozione di sfiducia da parte dell'assemblea ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 e 6: resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, altro Vicepresidente) per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale in sede straordinaria, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nel successivo triennio, per il rinnovo di tutte le cariche.

3. Non può essere eletto membro del Consiglio Nazionale, e se eletto decade, chi si trova nelle condizioni di cui all'art. 2302 del Codice civile.

4. Le dimissioni che determinano la decadenza del Consiglio Nazionale, o di qualunque altro organo nazionale, sono irrevocabili.

Art. 29 - Le Consulte nazionali dei comitati regionali e territoriali

1. Sono istituite le Consulte nazionali dei comitati regionali e di quelli territoriali. Sono presiedute dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, da un Vicepresidente nazionale. Vi partecipano tutti i Presidenti Regionali e Territoriali in carica o loro delegati. Si riuniscono su convocazione del Presidente Nazionale e quando ne facciano richiesta almeno il 25% dei componenti della Consulta dei comitati territoriali e il 40 % dei componenti della Consulta dei comitati regionali.

La convocazione è a cura del Presidente nazionale e avviene via posta elettronica. Possibile essere convocate anche contestualmente allo svolgimento dell'assemblea plenaria.

2. Vi partecipano, senza voto deliberativo, l'Assistente ecclesiastico nazionale, i consiglieri nazionali, quelli di presidenza e i Coordinatori di Area, se invitati.

3. Essa ha compiti consultivi e propositivi sullo sviluppo delle diverse attività del C.S.I. in materia di costi di affiliazione e versamento, di programmazione e regolamentazione dell'attività sportiva e formativa, di politiche territoriali, di organizzazione delle strutture periferiche. Al loro interno, le consulte lavorano sia in sedute comuni, sia in sezioni specializzate per comitati, territorialità, altre affinità di rilievo, individuando all'interno della Consulta medesima. Le Consulte possono essere convocate anche in seduta congiunta.

Art. 30 - La Presidenza Nazionale

1. La Presidenza nazionale è composta da:

- il Presidente Nazionale;
- uno o più Vicepresidenti nazionali, scelti tra i consiglieri nazionali ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. c) del presente Statuto.
- da 3 a 5 componenti eletti tra i consiglieri nazionali ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. c) del presente Statuto.

Questi ultimi sono indicati dal Presidente Nazionale nella riunione di insediamento del Consiglio Nazionale che ratifica o respinge la scelta con votazione unica e palese.

Nel caso in cui il Consiglio Nazionale respinga la proposta del Presidente Nazionale, lo stesso potrà presentare una nuova proposta entro la stessa seduta oppure chiedere di differirla nel primo Consiglio Nazionale utile.

2. Alle sue riunioni partecipano, senza voto deliberativo, i Coordinatori di Area, se nominati, e l'Assistente ecclesiastico nazionale. Dovrà essere invitato il Presidente del Collegio dei revisori dei conti in quei casi in cui sono all'ordine del giorno argomenti di natura economico-finanziaria.

3. La Presidenza Nazionale è l'organo esecutivo del C.S.I.:

- a) attua le decisioni del Consiglio Nazionale;
- b) coordina l'attività dei Comitati Regionali, dei Comitati Territoriali e degli associati del C.S.I., istituendo servizi per supportare la loro opera e l'azione dei tessere;
- c) assume in via d'urgenza le deliberazioni, di competenza del Consiglio Nazionale, che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione utile;
- d) cura le entrate e le spese dell'associazione sulla base del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Nazionale;
- e) concede, se delegato dal C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi alle società e associazioni sportive dilettantistiche che lo richiedono e ne hanno i requisiti;
- f) si occupa del personale e dei rapporti di lavoro dell'associazione;
- g) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione sulla gestione, nonché, ove predisposto, il bilancio sociale.

4. Le riunioni della Presidenza Nazionale sono convocate dal Presidente Nazionale e sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione si intende respinta. Le convocazioni della Presidenza Nazionale avvengono via posta elettronica con un preavviso di almeno 3 giorni.

5. La Presidenza Nazionale decade con il Consiglio Nazionale.

6. La Presidenza Nazionale designa il Vicepresidente vicario su proposta del Presidente Nazionale.

7. Le riunioni della Presidenza Nazionale e di tutti gli organi e organismi si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 31 - I Coordinatori d'Area

1. Il Presidente Nazionale propone la nomina da 2 a 6 Coordinatori d'Area, tra cui uno per l'attività sportiva e uno per quella formativa. Al momento del suo insediamento, definisce i termini del loro mandato e le specifiche deleghe loro assegnate con compiti gestionali di attuazione del programma di governo del Presidente.

2. Il Consiglio Nazionale, nella riunione di insediamento, ratifica o respinge la scelta con votazione unica e palese. Nel caso in cui il Consiglio Nazionale respinga la proposta del Presidente Nazionale, lo stesso potrà presentare una nuova proposta entro la stessa seduta, oppure chiedere di differire nel primo Consiglio Nazionale utile.

3. Il Consiglio Nazionale ratifica, a maggioranza, la revoca e la sostituzione dei Coordinatori d'Area, se proposta dal Presidente Nazionale.

4. La Presidenza Nazionale determina le modalità di azione di ciascun Coordinatore di Area e il suo incarico che non può andare oltre la scadenza del mandato del Presidente Nazionale che lo ha proposto.

5. Ciascun Coordinatore di Area è responsabile del funzionamento e delle attività dell'area o delle aree cui è proposto con le modalità e secondo le direttive e le indicazioni operative della Presidenza Nazionale.

6. I Coordinatori di Area, per l'attuazione del programma e delle attività gestionali delle varie aree, secondo le indicazioni operative della Presidenza Nazionale, potranno riunirsi, facoltivamente, in un Comitato di Area presieduto e convocato dal Presidente Nazionale, al quale parteciperanno anche i Vicepresidenti nazionali e l'Assistente esecutivo nazionale e, su invito del Presidente nazionale, altre persone ritenute utili per gli argomenti in discussione.

Art. 32 - Il Collegio nazionale dei revisori dei conti

1. Il collegio nazionale dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due componenti effettivi e due supplenti, tutti eletti con votazioni separate dall'assemblea. I componenti devono essere scelti tra soggetti, anche non tesserati, in possesso di requisiti oggettivi ed idonei all'esercizio della funzione. Solo il Presidente del Collegio nazionale deve essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al registro dei revisori legali.

2. Il collegio è validamente costituito e delibera con la maggioranza dei membri.

3. Quanto previsto dal presente statuto per il collegio dei revisori dei conti nazionali si applica, per quanto compatibile, ai revisori unici regionali e territoriali.

Art. 33 - Compiti del Collegio nazionale dei revisori dei conti

1. Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti è l'organo di controllo dell'Associazione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso esercita le proprie funzioni di verifica, controllo contabile ed impulso secondo le norme del codice civile. Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti ha il compito di:

- a) controllare la gestione amministrativa degli organi centrali;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità del C.S.I.;



- c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- d) redigere una relazione al bilancio preventivo, al bilancio di esercizio nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
- e) esprimere parere sul bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Nazionale;
- f) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e attestare che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida;
- g) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie;
- h) svolgere gli ulteriori compiti e funzioni indicati ai commi 6 e 7 dell'art. 30 del d. lgs. 117/17.

2. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito libro dei verbali e sottoscritto dagli intervenuti.

3. Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti può, dietro autorizzazione preventiva della Presidenza Nazionale, disporre ispezioni e procedere ad accertamenti, direttamente o attraverso la collaborazione di ispettori o del revisore del comitato appositamente nominato, presso tutti gli organi centrali e presso tutti i Comitati Regionali e Territoriali del C.S.I. richiedendo a tal fine la collaborazione dei Revisori territoriali. Le risultanze delle ispezioni, comportanti rilievi, devono essere immediatamente rese note alla Presidenza Nazionale e all'Ufficio del procuratore associativo nazionale.

4. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 117/17 l'Assemblea Nazionale nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato al Collegio nazionale dei Revisori dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei conti non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea Nazionale affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritta nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Art. 34 - Candidatura dei componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei conti

1. I componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei conti, tra effettivi e due supplenti, sono eletti dall'Assemblea Nazionale ordinaria e durano in carica quattro anni. Le candidature al Collegio nazionale dei Revisori dei conti e alle cariche di Revisori contabili dei Comitati Regionali e Territoriali possono anche essere presentate da soggetti non tesserati al C.S.I.

2. Chiunque può candidarsi, possedendo i requisiti previsti, depositando la propria candidatura almeno 20 giorni prima la data di svolgimento dell'assemblea presso la Presidenza Nazionale.

3. Vengono eletti membri effettivi del collegio i primi due candidati che raggiungono il maggior numero di voti e membri supplenti i due successivi della graduatoria dei votati.

Art. 35 - Decadenza del Collegio nazionale dei Revisori dei conti

1. Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti non decade in caso di decadenza del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale.

Art. 38 - Decadenza del Collegio nazionale dei Proibiviri

1. I membri del Collegio nazionale dei Proibiviri cessano dalla carica per dimissioni volontarie o per impedimento definitivo all'esercizio delle proprie funzioni. In tale ipotesi subentrerà nel Collegio il primo dei non eletti a condizione che abbia riportato almeno 1 voto. In assenza il Collegio rimarrà costituito con i membri rimanenti.
2. In caso di dimissioni o di decadenza dalla carica da parte del Presidente, il componente più anziano di età convoca entro 30 giorni il Collegio che provvede all'elezione del nuovo Presidente.
3. Il Collegio decade in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica della metà più alta dei suoi componenti. In tal caso dovrà svolgersi, entro 90 giorni, un'Assemblea Nazionale straordinaria per l'elezione del nuovo Collegio.
4. La decadenza del Presidente e del Consiglio Nazionale non si estende al Collegio che cessa comunque dalla carica alla sua scadenza naturale.

Titolo IV

LE STRUTTURE REGIONALI E TERRITORIALI DEL C.S.I.

Art. 39 - Principi e condizioni dello sviluppo territoriale

1. Le strutture periferiche dell'Associazione sono i Comitati Regionali e quelli Territoriali.
2. I principi di costituzione e mantenimento delle strutture periferiche sono regolati dalle norme del presente statuto e dell'apposito regolamento proposto dalla Presidenza Nazionale ed approvato dal Consiglio Nazionale.
3. Il decentramento delle funzioni e dei compiti istituzionali, amministrativi ed organizzativi è condizione essenziale ed indispensabile per lo sviluppo dell'Associazione.
4. I Comitati Regionali e Territoriali hanno propria e autonoma soggettività giuridica e sono costituiti in forma di associazione non riconosciuta. Sussistenza e presupposti potranno richiedere il riconoscimento ai sensi dell'art. 14 e ss. cod. civ. o art. 22 cod. civ. terzo settore e rispondono con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte.
5. I Comitati Regionali e quelli Territoriali sono legalmente rappresentati rispettivamente dal proprio Presidente Regionale e Territoriale.
6. Le strutture periferiche hanno l'obbligo di trasmettere, nei modi e nei termini stabiliti, la documentazione relativa ad affiliazioni e tesseramenti: devono versare, nei modi e nei tempi previsti, le quote di competenza nazionale fissate di anno in anno dal Consiglio Nazionale; devono depositare presso la Presidenza Nazionale le convocazioni ed i verbali di tutte le assemblee entro il termine fissato dal presente statuto.
7. I poteri e le funzioni delle strutture periferiche non possono essere in contrasto con quelli dell'Associazione a livello centrale.
8. I Comitati Regionali e Territoriali possono essere commissariati in presenza di:

2. Per quanto riguarda la decadenza del Presidente e dei componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei conti nonché per le eventuali surroghe si applica quanto contemplato dall'art. 2399 del Codice Civile.

Art. 36 - Il Collegio nazionale dei Proibiviri

1. Il Collegio nazionale dei Proibiviri è l'organo di giustizia endoassociativa del C.S.I.
2. Esso è competente a deliberare, inappellabilmente, da unichevole compositore, su tutti i ricorsi avverso le decisioni degli organi centrali, regionali e territoriali del C.S.I., sulla presentazione delle candidature, le modalità di svolgimento delle assemblee, le revoche del tesseramento, le controversie tra organi, tra tesserati e tra questi ultimi e gli affiliati e in ogni altro caso espressamente previsto dal presente Statuto.
3. Avverso i commissariamenti degli organi territoriali è ammesso il ricorso al plenum del collegio secondo le modalità stabilite da apposito regolamento approvato dal consiglio nazionale.
4. Lo svolgimento della sua attività è disciplinato dal regolamento giurisdizionale.
5. Al Collegio dei Proibiviri nazionale deve essere affidata anche la competenza delle controversie che sorgono all'interno delle strutture regionali e territoriali del C.S.I. e che non siano di competenza degli organi di giustizia sportiva.

Art. 37 - Composizione e funzionamento del Collegio nazionale dei Proibiviri

1. Il Collegio nazionale dei Proibiviri è composto da nove membri, tesserati al C.S.I., eletti dall'Assemblea Nazionale su collegio unico nazionale. Dura in carica quattro anni. Il collegio, in occasione della sua prima riunione, elegge tra i suoi membri il presidente e il vicepresidente.
2. Il Collegio si costituisce in collegi interregionali (nord, centro, sud) o qualunquale sia necessario pronunciarsi in merito a ricorsi endoassociativi di prima istanza sulla base di apposito regolamento. Ciascun collegio interregionale è composto da 3 componenti, nominati dal Presidente e si riunisce presso la sede del Comitato della regione presso cui ha sede il ricorrente.
3. Il Collegio nazionale si costituisce in Collegio unico nazionale, alla presenza di tutti i suoi componenti, con sede in Roma, o qualunquale sia necessario pronunciarsi in merito a ricorsi endoassociativi di seconda istanza.
4. Non possono partecipare al Collegio di seconda istanza i membri che hanno fatto parte di quello che si è pronunciato in prima istanza.
5. Il Collegio nazionale dei proibiviri si riunisce in sessione plenaria nella materia stabilita dal presente statuto o nei casi previsti dal regolamento associativi.
6. In tutte le sue riunioni il Collegio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

a) gravi, ripetute e documentate inefficienze gestionali;

b) gravi e documentate inosservanze statutarie e/o regolamentari;

c) omessa presentazione ed approvazione da parte dell'organo competente del rendiconto di gestione consuntivo annuale nei termini indicati dallo statuto;

d) omessa trasmissione alla Presidenza Nazionale del rendiconto di gestione preventivo e consuntivo annuale nei termini indicati dallo statuto;

e) omessa approvazione, modifica e trasmissione dei propri regolamenti nei casi previsti e stabiliti dal presente statuto e dallo Statuto del Consiglio Nazionale;

f) gravi e documentati casi di irregolarità amministrative e/o contabili;

g) mancato sviluppo dell'attività sportiva e formativa, nonché di perseguimento della missione istituzionale e di adeguata promozione dell'attività sportiva sul territorio di riferimento secondo le linee di sviluppo definite dalla Presidenza Nazionale;

h) reiterata o prolungata omissione del dovuto versamento delle quote di competenza nazionale ovvero il mancato rispetto di un eventuale piano di rientro dei debiti concordati con la Presidenza Nazionale.

9. Il commissariamento è deliberato dalla Presidenza Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, sentito per i Comitati Territoriali il Presidente del Comitato Regionale di appartenenza e ratificato dal Consiglio Nazionale. Nella relativa delibera, deve essere indicata la durata del commissariamento ed il nome del commissario designato ed i poteri assegnati. Il commissario risponde direttamente alla Presidenza Nazionale.

10. Il commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il perseguimento dell'ordinaria attività associativa nel rispetto dello statuto e dei regolamenti nazionali.

11. La durata del commissariamento viene decisa dalla Presidenza Nazionale e non può essere superiore a 12 mesi; entro tale termine deve essere convocata l'assemblea della struttura commissariata per il rinnovo degli organi, salvo casi di comprovata ragione di forza maggiore per il quale potrà essere prorogata di 12 mesi con delibera del Consiglio Nazionale. Ove, al termine di questa ulteriore proroga, non sussistessero le condizioni per la ripresa delle attività ordinarie del Comitato commissariato, il Consiglio Nazionale può decidere lo scioglimento del Comitato ed il suo accorpamento con uno dei Comitati Territoriali coordinati.

12. Contro il commissariamento è dato ricorso esclusivamente la unica istanza al Collegio nazionale dei Proibitori nell'integralità della composizione. Il Collegio nazionale dei Proibitori decide entro 30 giorni dalla data del ricorso. Il commissariamento è comunque esecutivo in pendenza di ricorso.

13. Le strutture indicate nell'allegato "A" si intendono quali Comitati riconosciuti alla data di approvazione del presente statuto.

Art. 40 - I Comitati Regionali

1. I Comitati Regionali del C.S.I. sono costituiti in ogni regione e funzionano con le modalità di cui al presente titolo e da quanto previsto nel presente statuto.

2. I Comitati Regionali si costituiscono in forma associativa, si dotano e adottano il presente statuto acquisendo la denominazione «Comitato Regionale C.S.I. -> seguita dal nome della Regione.

Finché il Comitato Regionale assierga l'iscrizione nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale o nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale del Registro unico nazionale del Terzo settore, lo stesso assumerà nella denominazione sociale l'acronimo "APS" del quale farà uso negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

3. I Comitati Regionali curano l'attività sportiva e formativa del C.S.I. a livello regionale ed hanno compiti di rappresentanza del C.S.I. sul territorio regionale e nei confronti degli enti locali di riferimento. Inoltre, i Comitati Regionali hanno la funzione di sostenere e favorire l'azione dei Comitati Territoriali appartenenti alla propria regione, attraverso l'applicazione e la promozione di strategie associative in coerenza con quanto orientato e definito dagli organi nazionali attraverso una sinergia operativa con i Comitati Territoriali. In tale compito i Comitati Regionali sono tenuti ad attivare, o almeno a favorire, una continua collaborazione tra i Comitati Territoriali della propria regione al fine di realizzare le finalità e gli scopi dell'Associazione al livello territoriale.

La partecipazione i Comitati Regionali si adoperano, secondo quanto stabilito dagli organi nazionali, nella realizzazione delle attività regionali in ambito sportivo e formativo, anche attraverso attività e servizi specifici.

Infine, sono tenuti alla corretta applicazione dei principi amministrativi, di gestione e allo svolgimento delle specifiche mansioni di indirizzo e controllo emanati loro dal presente statuto e dai regolamenti appositamente emanati.

4. Potranno, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività ritenuta utile per il raggiungimento dei fini del C.S.I. previsti dal presente statuto.

5. Le risorse finanziarie dei Comitati Regionali possono essere costituite da:

a) contributi nella misura fissata dal Consiglio Nazionale;

b) contributi degli affiliati, nella misura fissata dal Consiglio Nazionale;

c) contributi di enti pubblici e privati;

d) introiti da pubblicità, sponsorizzazione e diritti radio-televisivi riguardanti le gare e le manifestazioni organizzate;

e) ogni altra entrata derivante da attività o iniziative strumentali al perseguimento degli scopi associativi e da servizi resi ai propri soci.

6. I Comitati Regionali dovranno annualmente trasmettere alla Presidenza Nazionale i propri bilanci preventivi e consuntivi entro 15 giorni dalla loro approvazione, nonché, ove predisposto, il bilancio sociale.

Art. 41 - L'Assemblea del Comitato Regionale

1. L'assemblea del Comitato Regionale è l'organo sovrano della democrazia e della partecipazione associativa a livello regionale e delibera sulle materie ad essa attribuite dallo statuto.

2. L'assemblea del Comitato Regionale è costituita dai delegati dei Comitati Territoriali, secondo modalità e criteri stabiliti dagli artt. 15 e ss. del presente statuto.

3. Assistono all'Assemblea Regionale, senza diritto di voto, il Presidente Regionale, i componenti del Consiglio Regionale e di quelli Territoriali di competenza che non siano delegati con diritto di voto. I consiglieri di presidenza, i membri degli altri organi centrali del C.S.I., i candidati alle cariche associative.

4. Per quanto compatibile si applica ai comitati regionali la disciplina dell'Assemblea Nazionale e di funzionamento degli organi nazionali prevista dal presente statuto.

Art. 42 - Validità delle assemblee e modalità di deliberazione

1. L'Assemblea Regionale è convocata dal Consiglio Regionale in sessione ordinaria ogni quattro anni ed esattamente nel periodo coincidente con lo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi, ed entro i termini previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 16. Deve essere convocata almeno 30 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento. Indicando la sede, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione che potrà aver luogo trascorsa un'ora dalla prima.

2. L'Assemblea Regionale, in sessione ordinaria, elegge il Presidente ed il Consiglio Regionale, il Revisione dei conti regionali e gli organi di giustizia regionali.

3. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

4. Le elezioni previste nelle Assemblee Regionali devono avvenire con le medesime modalità dell'assemblea nazionale elettiva.

5. Eventuali proposte di scioglimento del Comitato sono di competenza dell'Assemblea Nazionale e dovranno essere deliberate con le modalità previste dal presente statuto e in conformità con le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

6. Le eventuali modifiche dello Statuto del Comitato Regionali e Territoriali sono approvate dall'Assemblea Nazionale e successivamente deliberate dalle rispettive Assemblee dei Comitati regionali e territoriali con le modalità e le maggioranze previste dal Presente Statuto per le modifiche statutarie.

Art. 43 - Il Presidente del Comitato Regionale

1. La candidatura alla carica di Presidente Regionale deve essere firmata, per accettazione, dal candidato e sottoscritta da almeno 25 affiliati, appartenenti a due Comitati Territoriali della regione; tale ultima condizione non si applica nelle regioni in cui al momento della convocazione dell'assemblea elettiva sia validamente costituito un solo Comitato Territoriale.

2. Viene eletto Presidente Regionale il candidato che ottiene il 50% più uno dei voti presenti in assemblea. Valgono per l'elezione del Presidente Regionale i principi definiti all'art. 20 comma 3.

3. Il Presidente Regionale:

- ha la rappresentanza legale del Comitato Regionale così come previsto dal presente Statuto;
- ha il potere di compiere ogni atto di rilevanza esterna e nei confronti di terzi, necessario al funzionamento del Comitato Regionale;
- ha il potere di negoziare e stipulare contratti in nome e per conto degli organi regionali;
- convoca e presiede il Consiglio e la Presidenza Regionale;
- convoca e presiede le Assemblee Regionali;
- propone, revoca e sostituisce i Vicepresidenti Regionali e i componenti della Presidenza Regionale, previa ratifica del Consiglio Regionale;
- nomina i Coordinatori di Area, tra cui uno per l'attività sportiva e uno per quella formativa. Li revoca e sostituisce, previa ratifica del Consiglio Regionale.

Art. 44 - Il Consiglio Regionale

1. I consiglieri regionali sono eletti dall'Assemblea Regionale, il cui numero è così determinato:

- 5 nelle regioni che contano sino a 500 affiliati;
- 7 nelle regioni che contano da 501 a 1.000 affiliati;
- 9 nelle regioni con oltre 1.000 affiliati.

2. Fanno parte del Consiglio Regionale con diritto di voto il Presidente Regionale, i Consiglieri Regionali eletti, i Presidenti dei Comitati Territoriali di competenza e, senza voto deliberativo, l'Assistente ecclesiastico regionale.

3. Il Consiglio Regionale:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo del Comitato Regionale nonché, ove predisposto, il bilancio sociale;
- elegge nel suo seno, tra i Consiglieri Regionali eletti, su proposta del Presidente, uno o più Vicepresidenti;
- ratifica la nomina, la revoca e la sostituzione dei Coordinatori di Area;
- cura e vigila l'andamento della vita e le attività del C.S.I. nella regione;
- determina, le attività sportive e formative di competenza regionale;
- nomina, all'occorrenza, commissioni tecniche necessarie all'adempimento delle specifiche prerogative del comitato regionale;
- approva i regolamenti di competenza regionale;
- delibera in ordine ai rapporti di lavoro di competenza del Comitato Regionale.

4. Il Consiglio Regionale elegge, su proposta del Presidente Regionale, i consiglieri da eleggere alla Presidenza Regionale, in un numero variabile da 3 a 5 componenti, ed i vicepresidenti, eleggendoli al proprio interno.

Art. 45 - La Presidenza Regionale

1. La Presidenza Regionale è composta:

- dal Presidente Regionale;

Art. 51 - Il Presidente del Comitato Territoriale

1. L'Assemblea del Comitato Territoriale elegge ogni quattro anni con elezione diretta e segreta il Presidente Territoriale.

2. La candidatura alla carica di Presidente Territoriale deve essere firmata, per accettazione, dal candidato e sottoscritta da almeno 5 affiliati.

3. Viene eletto Presidente Territoriale il candidato che ottiene almeno il 50% + 1 dei voti presenti in assemblea. Valgono per l'elezione del Presidente Territoriale i principi definiti all'art. 20 comma 3.

4. Il Presidente Territoriale:

- ha la rappresentanza legale del Comitato Territoriale così come previsto dal presente statuto;
- ha il potere di compiere ogni atto di rilevanza esterna e nei confronti di terzi, necessario al funzionamento del Comitato Territoriale;
- ha il potere di stipulare, ottenere le necessarie autorizzazioni, contrarre in nome e per conto degli organi territoriali;
- convoca e presiede il Consiglio e la Presidenza Territoriale;
- convoca e presiede le Assemblee Territoriali;
- propone, revoca e sostituisce i Vicepresidenti territoriali e i componenti della Presidenza Territoriale, previa ratifica del Consiglio Territoriale;
- nomina i Coordinatori di Area, tra cui uno per l'attività sportiva e uno per quella formativa, li revoca o sostituisce, previo ratifica del Consiglio Territoriale.

Art. 52 - Il Consiglio Territoriale

1. Il Consiglio del Comitato Territoriale è composto da:

- il Presidente;
- i consiglieri eletti dall'Assemblea Territoriale il cui numero è così determinato:
 - 8 nei comitati che contano fino a 200 associati,
 - 12 nei comitati che contano da 201 fino a 400 associati,
 - 16 nei comitati con oltre 400 associati.

2. Il Consiglio Territoriale determina il numero dei Vicepresidenti eleggibili al proprio interno. Fa parte del Consiglio Territoriale l'Assistente ecclesiastico territoriale, senza voto deliberativo.

3. Il Consiglio Territoriale

a) approva il rendiconto preventivo e consuntivo di gestione del Comitato nonché, ove predisposto, il bilancio sociale;

b) predispone la relazione relativa alla gestione del Comitato;

c) determina le linee programmatiche del Comitato Territoriale ed i necessari strumenti per la loro attuazione;

d) cura e vigila l'andamento della vita e le attività del Comitato Territoriale;

e) elegge nel suo seno, su proposta del Presidente, uno o più Vicepresidenti ed i componenti della Presidenza Territoriale in numero massimo da due (2) a cinque (5), necessario al buon funzionamento dell'organo;

f) nomina le commissioni tecniche;

g) approva i regolamenti necessari all'organizzazione del Comitato Territoriale.

Art. 53 - La Presidenza Territoriale

1. La Presidenza Territoriale è composta:

- dalla Presidenza Territoriale;
- da uno o più Vicepresidenti territoriali, eletti dal Consiglio Territoriale ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. e);
- da 2 a 5 Consiglieri Territoriali, eletti dal Consiglio Territoriale ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. e).

Alle sue riunioni partecipano, senza voto deliberativo, l'Assistente ecclesiastico territoriale e i Coordinatori di Area che non siano anche consiglieri di presidenza.

2. La Presidenza Territoriale è l'organo esecutivo del Comitato Territoriale:

- attuа le decisioni del Consiglio Territoriale;
- coordina l'attività degli affiliati, istituendo servizi per supportare la loro opera e l'azione dei tessere;
- cura le entrate e le spese del Comitato Territoriale;
- coadiuva il Presidente Territoriale nei rapporti con il personale ed i collaboratori del Comitato Territoriale;
- nomina il Vicepresidente vicario in presenza di più Vicepresidenti;
- è inoltre competente per tutte le attività non espressamente riservate tra i compiti della Presidenza Territoriale o del Consiglio Territoriale;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione sulla gestione, nonché, ove predisposto, il bilancio sociale.



3. Le riunioni della Presidenza Territoriale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti al momento della votazione. Le convocazioni della Presidenza Territoriale avvengono via posta elettronica con un preavviso di giorni 3.

Art. 54 - I Coordinatori territoriali

1. Il Presidente Territoriale può proporre la nomina da 2 a 6 Coordinatori di Area, tra cui uno per l'attività sportiva e uno per quella formativa, scegliendoli anche tra gli eletti al Consiglio Territoriale, definendo i termini del loro mandato e le specifiche deleghe loro assegnate.

2. Il Consiglio Territoriale ratifica, a maggioranza, la nomina, la revoca e la sostituzione dei Coordinatori di Area.

3. La Presidenza Territoriale determina le modalità di azione di ciascun Coordinatore di Area e il suo rapporto col C.S.I. che non può andare oltre la scadenza del mandato del Presidente Territoriale.

4. Ciascun Coordinatore di Area è responsabile del funzionamento e delle attività dell'area o delle aree cui è preposto con le modalità e secondo le direttive e le indicazioni operative della Presidenza Territoriale.

5. In caso di dimissioni o decadenza degli organi territoriali, i Coordinatori di Area finiscono in carica per l'espletamento delle attività e gli impegni già assunti, fino a nuova nomina da parte del Presidente Territoriale.

Art. 55 - Il Revisore dei conti territoriale

1. Presso ogni Comitato Territoriale è eletto un Revisore dei conti ed un suo supplente.

2. Il Revisore dei conti territoriale provvede al controllo dell'amministrazione, della contabilità e del rendiconto economico finanziario del Comitato Territoriale. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Collegio dei Revisori dei conti nazionale.

Titolo V

ELEGGIBILITÀ, CANDIDATURE, INCOMPATIBILITÀ, DURATA E LIMITI DEI MANDATI

Art. 56 - Requisiti generali per l'eleggibilità alle cariche elettive a tutti i livelli dell'Associazione

1. Fatti salvi gli ulteriori e diversi requisiti esplicitamente previsti per ciascuna carica dal presente statuto, ciascun tessarato, per accedere a qualsiasi carica elettiva ad ogni livello dell'associazione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali di eleggibilità:

- essere tessarato al C.S.I. all'atto della presentazione della candidatura;
- avere raggiunto la maggiore età;

c) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato per reati non esposti, a pene definitive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;

d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squallide o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del C.S.I. nonché del C.O.N.I., del C.I.P., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e degli altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

e) non avere in corso squalifiche o inibizioni sportive definitive superiori a sei mesi comminate dal C.S.I. ovvero da una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o altro Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.;

f) non aver subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;

g) aderire esplicitamente ai principi ispiratori del C.S.I. mediante la sottoscrizione del Patto associativo che va riportato integralmente nel modello di accettazione della candidatura.

2. Sono ineligibili a qualsiasi carica quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.S.I. col C.O.N.I., con Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

3. Non può essere eletto in Presidenza Nazionale, Regionale, Territoriale, organi e organismi a, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdizione, l'inabilitazione, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 57 - Candidatura alle cariche elettive centrali e periferiche

1. Chi intende candidarsi a Presidente Nazionale deve aver ricoperto la carica di presidente o consigliere nazionale, regionale o territoriale.

2. Colui che intendono candidarsi alla carica di consigliere nazionale, regionale e territoriale devono essere tessarati al C.S.I. al momento della convocazione dell'assemblea elettiva.

3. Colui che intendono candidarsi alla carica di componente del Collegio nazionale dei Proibitori devono essere tessarati al C.S.I. e devono risultare in possesso dei requisiti previsti per questo ruolo dal regolamento giurisdizionale.

4. Per l'eleggibilità alle cariche del C.S.I. APS devono essere presentate candidature individuali.

5. Non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito della medesima assemblea.

Art. 58 - Incompatibilità

1. Sono incompatibili:

- la carica di Presidente nazionale, di componente il collegio dei revisori dei conti, di componente degli organi di giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva e di nomina nell'ambito dell'ente;
- l'incarico di Coordinatore di Area nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale;
- la carica di Presidente Regionale è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente Regionale, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta in cui la giurisdizione territoriale può identificarsi con quella regionale;
- La carica di componente degli organi di giustizia sportiva o midassocistica è incompatibile con i componenti delle Presidenze Territoriali, Regionali e Nazionali, con gli incarichi di Coordinatore di Area o di componente delle commissioni tecniche di qualsiasi livello.

2. Sono inoltre incompatibili, per il livello Nazionale, gli incarichi elettivi di pari livello presso gli organismi dirigenti del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e di organismi similari al C.S.I., se non in rappresentanza dell'Associazione e dietro esplicita autorizzazione del Consiglio Nazionale.

3. Coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente articolo dovranno optare entro 30 giorni fra le cariche incompatibili, comunicando la scelta al Presidente competente per livello. Coloro che non esercitano l'opzione suddetta nel termine previsto, decadono dall'incarico assunto posteriormente. Il procedimento di decadenza è intrapreso dall'organo interessato, che assume anche il relativo provvedimento.

Art. 59 - Durata dei mandati

Il mandato degli organi elettivi coincide con la durata dei mandati e si intende compiuto dopo 2 anni e 1 giorno dal momento dell'elezione.

TITOLO VI GESTIONE FINANZIARIA

Art. 60 - Entrate e patrimonio

1. Le entrate del C.S.I. sono costituite da:

- quote di affiliazione e di tesseramento, nelle misure fissate dal Consiglio Nazionale;
- i proventi derivanti dalla organizzazione di attività sportive e formative in favore degli affiliati e dei loro tesserati;
- contributi e sovvenzioni erogati da enti, pubblici e privati, esclusivamente finalizzati all'attività istituzionale;
- legati e/o donazioni;

e) beni mobili e/o immobili;

f) altri proventi derivanti da attività di pubblicità, sponsorizzazione, diritti mediatici televisivi.

2. Le quote di affiliazione, di rinnovo annuale della stessa e di tesseramento e i contributi a vario titolo versati dagli affiliati sono inalienabili e rimangono definitivamente acquisiti dal C.S.I.

3. Il patrimonio del C.S.I. ai vari livelli è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali ad esso pervenuti a qualsiasi titolo. Ai fini di quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. 117/17 il patrimonio dell'ente è quello risultante dall'ultimo bilancio approvato.

4. Il C.S.I. nazionale e i Comitati Regionali e Territoriali redigono bilanci annuali autonomi sulla base di un omogeneo piano dei conti. Il livello nazionale dell'associazione nonché i Comitati Regionali e Territoriali sono dotati di propria soggettività giuridica ed autonomia amministrativa e contabile.

5. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale tra fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la vita dell'associazione.

6. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali o accantonati in appositi fondi a tal scopo destinati. Essi potranno essere temporaneamente investiti in quote di fondi di investimento, obbligazioni e buoni del tesoro, purché gli utili derivanti da tali gestioni siano diretti al conseguimento delle finalità istituzionali.

7. Il bilancio potrà essere redatto secondo le indicazioni previste dall'art. 13 del d. lgs. 117/17.

Art. 61 - Norme di amministrazione e contabilità

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, da sottoporre anche alla Giunta nazionale C.O.N.I., sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali e nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'ente. Al bilancio d'esercizio deve essere allegata una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal C.O.N.I. Ore ritenute opportune e quando obbligatorio ai sensi delle previsioni di legge vigenti, il Consiglio Nazionale del C.S.I. provvederà alla relazione anche del bilancio sociale sulla base dei criteri di cui all'art. 14 primo comma del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I Consigli dei Comitati Regionali e Territoriali redigono il bilancio sociale ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle previsioni di legge vigenti.

3. È emanato, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, un regolamento di amministrazione e contabilità da sottoporre, previo parere del Collegio nazionale dei Revisori dei conti, su proposta della Presidenza Nazionale, all'approvazione del Consiglio Nazionale.

4. Il bilancio consuntivo annuale e la relazione illustrativa, una volta approvate, e, ove previsto, il bilancio sociale dovranno essere pubblicati sul sito internet del C.S.I.

5. L'organo di amministrazione dovrà documentare il carattere secondario e strumentale dell'attività diversa nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

Titolo VII GIUSTIZIA SPORTIVA E ASSOCIATIVA

Art. 62 - Procedimenti previsti nel C.S.I.

1. Nel Centro Sportivo Italiano sono previsti i seguenti procedimenti di carattere contenzioso:

- a) di natura sportiva o a comunque derivanti da attività a carattere competitivo per le quali viene prevista la pubblicazione di risultati o comunque una classificazione di competenza degli Organi di giustizia sportiva;
- b) di natura associativa o comunque derivanti dal vincolo associativo e dalla interpretazione e applicazione dello statuto e dei regolamenti associativi di competenza del Collegio dei probiviri.

Art. 63 - Sistema di giustizia sportiva

1. Gli organi di giustizia sportiva, terzi ed indipendenti, previsti dal C.S.I. a livello nazionale, regionale e territoriale sono istituiti per sovrintendere al rispetto delle norme contenute nello statuto e nei regolamenti delle attività sportive e/o attività a carattere competitivo e sono tenuti all'osservanza dei principi generali derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, fatti i tesserati e gli affiliati sono tenuti al rispetto del codice di comportamento sportivo del Cnsi.

2. La giustizia sportiva è disciplinata dal regolamento di giustizia approvato dal consiglio nazionale che dovrà uniformarsi ai seguenti principi:

- a) i procedimenti di giustizia assicurino l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati, degli aderenti e degli altri soggetti dal massimo riconosciuto;
- b) il processo sportivo attui i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo;
- c) nei procedimenti di natura sportiva sia sempre assicurato il principio del doppio grado di giudizio.

3. Il regolamento di giustizia, inoltre, deve altresì prevedere che:

- a) gli organi giudicanti e le parti redigano i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica;
- b) la decisione degli organi giudicanti sia motivata e pubblica;
- c) i termini di ogni procedimento non superino i 90 giorni;
- d) sia recato il Codice delle pene in cui sia stabilito che le sanzioni comminate ai tesserati non potranno essere superiori a 2 anni per coloro che non abbiano

raggiunto la maggiore età al momento dell'iscrizione e a 4 anni per i maggiorenni. Solo per provvedimenti disciplinari di rilevante importanza, previsti dal Codice delle pene, è possibile comminare la sanzione della radiazione.

Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di internalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

4. Sono previsti e disciplinati nel regolamento di giustizia l'istituto della radiazione, della clemenza e della riabilitazione.

5. Sono concedibili amnistia ed indulto, con provvedimento del consiglio nazionale, a grazia, con provvedimento del presidente nazionale.

6. I tesserati al C.S.I.:

- a) sono tenuti al rispetto delle disposizioni dello statuto e dei regolamenti del C.S.I.;
- b) osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettilineità sportiva;
- c) ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale, la commercializzazione e la corruzione.

7. I comportamenti illeciti sono sanzionati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia sportiva.

8. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sono trasmesse al Cnsi per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo istituito presso il Cnsi, secondo le modalità e per le finalità che saranno individuate con separato regolamento attuativo da adottarsi da parte della Giustizia Nazionale.

Art. 64 - Organi di giustizia sportiva

1. Sono organi della giustizia sportiva e potranno operare sia in forma collegiale che monocratica, secondo quanto previsto dal regolamento di giustizia:

- a) la commissione territoriale giudicante;
- b) la commissione regionale giudicante;
- c) la commissione nazionale giudicante;
- d) la Corte nazionale di giustizia sportiva;
- e) la procura associativa.

2. Sono di competenza della commissione territoriale giudicante i procedimenti relativi alle modalità di svolgimento e alla disciplina delle manifestazioni sportive di carattere territoriale. La seconda e definitiva istanza, è di competenza della commissione regionale giudicante.

3. Sono di competenza della commissione regionale giudicante i procedimenti relativi alle modalità di svolgimento e alla disciplina delle manifestazioni sportive di carattere regionale. La seconda e definitiva istanza, è di competenza della commissione nazionale giudicante.

4. Sono di competenza della commissione nazionale giudicante i procedimenti relativi alle modalità di svolgimento e alla disciplina delle manifestazioni sportive di carattere nazionale. La commissione nazionale giudicante agisce in primo grado come organo monocratico, la seconda e definitiva istanza, è di competenza della stessa commissione in seduta collegiale di almeno tre componenti.

5. La Corte nazionale di giustizia sportiva giudica sotto il profilo della legittimità i provvedimenti adottati dagli organi di giustizia sportiva in primo e secondo grado secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento di giustizia sportiva e adotta tutti gli altri provvedimenti previsti dal regolamento di giustizia.

6. La procura associativa è l'organo di giustizia che attiva i procedimenti previsti, presso tutti gli organi di giustizia sportiva competenti.

7. Tutti gli organi di giustizia sportiva durano in carica quattro anni e sono eletti:

- a) gli organi di giustizia nazionali: dall'Assemblea Nazionale;
- b) gli organi di giustizia regionali: dall'Assemblea Regionale;
- c) gli organi di giustizia territoriali: dall'Assemblea Territoriale.

8. I componenti degli organi di giustizia possono essere scelti tra soggetti non tesserati purché in possesso di provate capacità e moralità e di oggettivi ed idonei requisiti per l'esercizio della funzione.

9. La decadenza del Presidente nazionale e del Consiglio Nazionale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti ed agli Organi di Giustizia.

Art. 65 - Sistema di giustizia associativa

Al sensi degli articoli 36-38 del presente statuto, sono organi della giustizia associativa:

- a) Il Collegio nazionale dei Proibitori;
- b) La procura associativa.

Art. 66 - Procura associativa

1. La procura associativa è l'organo di giustizia nazionale - sia sportiva sia associativa - che attiva ed esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia del C.S.I., per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dai regolamenti sportivi, dallo statuto e dalle norme associative.

2. La procura associativa agisce di sua iniziativa o su denuncia di parte o di terzi, effettua la necessaria istruttoria e alla fine o archivia il caso o lo deferisce al giudizio del competente organo di giustizia.

3. La procura associativa è composta da due distinte sezioni:

- I Sezione - Ufficio del procuratore associativo inerente alla natura delle attività del Collegio dei Proibitori;
- II Sezione - Ufficio della Sezione Garanzia inerente all'amministrazione della giustizia sportiva.

Per ciascuna Sezione sono previsti uno o più sostituti.

Art. 67 - Organi di giustizia sportiva e Procura associativa

1. I componenti degli Organi di Giustizia e della procura associativa agiscono in piena autonomia nel rispetto dei principi di piena imparzialità e indipendenza.

2. I componenti degli Organi di Giustizia e della procura associativa sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

Art. 68 - Provvedimenti disciplinari e termini di prescrizione

1. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in coscienza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme associative e di ogni altra disposizione loro applicabile.

2. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta la decisione rilevante nell'ordinamento associativo. La sopravvenuta estraneità al C.S.I. da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 69 - Clausola compromissoria

1. Le controversie che dovessero insorgere tra associati per questioni inerenti tale loro qualifica, tra associati e tesserati o tra associati e il C.S.I., sia a livello nazionale che regionale o territoriale saranno devolute alla competenza esclusiva del collegio dei probiviri disciplinato dal presente Statuto.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI





Art. 70 - Approvazione del nuovo statuto e consistenza minima dei Comitati Territoriali sub-provinciali

1. I Comitati Territoriali e Regionali di cui all'allegato "A" dovranno provvedere ad adottare il nuovo statuto in tempo utile per consentire la migrazione dei dati presenti negli attuali registri di settore e nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Le associazioni locali dovranno provvedere ad adottare il nuovo testo di statuto in tempo utile per consentire la migrazione dei dati presenti negli attuali registri nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. L'Assemblea Nazionale demanda ai Comitati regionali del C.S.I., entro il termine del 31/12/2023, l'operazione di mappatura dei Comitati Territoriali sub-provinciali al fine di verificare l'esatta consistenza. I Comitati Territoriali sub-provinciali che entro tale termine non raggiungeranno la consistenza minima di 40 affiliati e 3000 tesserati saranno uniti al Comitato Regionale geograficamente competente, secondo l'apposito regolamento emanato dal Consiglio Nazionale, diventandone strutture di presidio e rappresentanza sul territorio di riferimento.
5. I Comitati Territoriali con sede nelle Province a statuto speciale di Bolzano, Trento, Trieste e Aosta, assumono anche le competenze di Comitato regionale.

Art. 71 - Disposizioni transitorie

1. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4, della L. n. 8/2018 il Presidente uscente per essere confermato deve altresì raggiungere una maggioranza non inferiore al 55% dei votanti.
2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4 della L. n. 8/2018 e in presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque la maggioranza di cui al comma precedente. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile.
3. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, co. 4, legge n. 8/2018 i membri degli organi direttivi di gestione nazionali e territoriali in carica alla data di entrata in vigore della predetta legge possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato.

Art. 72 - Entrata in vigore

1. Il presente statuto entrerà in vigore ai fini associativi dalla sua approvazione e, ai fini sportivi, dalla approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.
2. Ai fini di quanto previsto dal d. lgs. 117/17 il Presidente Nazionale, ed i Presidenti Regionali e Territoriali potranno provvedere all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

3. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.

4. L'inserimento nella denominazione dell'acronimo APS, nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS", sono subordinati al mantenimento dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro delle associazioni di promozione sociale o nella sezione "Associazioni di promozione sociale" del Registro unico nazionale del Terzo settore.
5. L'adozione e il mantenimento della qualifica di rete associativa sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di rete associativa del Terzo settore dovranno essere efficaci a partire dall'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Reti associative" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e rimarranno efficaci finché la medesima iscrizione nella sezione medesima.
6. Il mandato degli organi direttivi e la durata medesima proseguono secondo i limiti di durata del precedente statuto associativo.

REGIONI	COMITATO	COMUNE
Abruzzo	Comitato Regionale C.S.I. Abruzzo	L'Aquila
Chieti	Comitato Territoriale C.S.I. di Chieti	Chieti
L'Aquila	Comitato Territoriale C.S.I. di L'Aquila	L'Aquila
Lanciano-Ortona	Comitato Territoriale C.S.I. di Lanciano-Ortona	Lanciano
Pescara	Comitato Territoriale C.S.I. di Pescara	Pescara
Teramo	Comitato Territoriale C.S.I. di Teramo	Teramo
Basilicata	Comitato Regionale C.S.I. Basilicata	Potenza
Matera	Comitato Territoriale C.S.I. di Matera	Matera
Melfi	Comitato Territoriale C.S.I. di Melfi	Melfi
Potenza	Comitato Territoriale C.S.I. di Potenza	Potenza
Calabria	Comitato Regionale C.S.I. Calabria	Reggio di Calabria
Catanzaro	Comitato Territoriale C.S.I. di Catanzaro	Catanzaro
Cosenza	Comitato Territoriale C.S.I. di Cosenza	Cosenza
Crotone	Comitato Territoriale C.S.I. di Crotone	Isola di Capo Rizzuto
Lamezia Terme	Comitato Territoriale C.S.I. di Lamezia Terme	Lamezia Terme
Reggio Calabria	Comitato Territoriale C.S.I. di Reggio Calabria	Reggio di Calabria
Tirrenico	Comitato Territoriale C.S.I. di Tirrenico	Acquappesa
Vibo Valentia	Comitato Territoriale C.S.I. di Vibo Valentia	Vibo Valentia
Campania	Comitato Regionale C.S.I. Campania	Napoli
Ariano Irpino	Comitato Territoriale C.S.I. di Ariano Irpino	Ariano Irpino
Avellino	Comitato Territoriale C.S.I. di Avellino	Avellino
Aversa	Comitato Territoriale C.S.I. di Aversa	San Marcellino
Benevento	Comitato Territoriale C.S.I. di Benevento	Benevento
Caserta	Comitato Territoriale C.S.I. di Caserta	Caserta
Cava Dei Tirreni	Comitato Territoriale C.S.I. di Cava Dei Tirreni	Cava Dei Tirreni
Napoli	Comitato Territoriale C.S.I. di Napoli	Napoli
Salerno	Comitato Territoriale C.S.I. di Salerno	Salerno
Sessa Aurunca	Comitato Territoriale C.S.I. di Sessa Aurunca	Sessa Aurunca
Emilia-Romagna	Comitato Regionale C.S.I. Emilia	Bologna
Bologna	Comitato Territoriale C.S.I. di Bologna	Bologna
Carpi	Comitato Territoriale C.S.I. di Carpi	Carpi
Cesena	Comitato Territoriale C.S.I. di Cesena	Cesena
Faenza	Comitato Territoriale C.S.I. di Faenza	Faenza





Ferrara	Comitato Territoriale C.S.I. di Ferrara	Ferrara
Forlì	Comitato Territoriale C.S.I. di Forlì	Forlì
Imola	Comitato Territoriale C.S.I. di Imola	Imola
Modena	Comitato Territoriale C.S.I. di Modena	Modena
Parma	Comitato Territoriale C.S.I. di Parma	Parma
Piacenza	Comitato Territoriale C.S.I. di Piacenza	Piacenza
Ravenna	Comitato Territoriale C.S.I. di Ravenna	Ravenna
Reggio Emilia	Comitato Territoriale C.S.I. di Reggio Emilia	Reggio Emilia
Rimini	Comitato Territoriale C.S.I. di Rimini	Rimini
Prati	Comitato Regionale C.S.I. Prati	Prati
Venezia Giulia	Comitato Regionale C.S.I. Venezia Giulia	Udine
Gorizia	Comitato Territoriale C.S.I. di Gorizia	Gorizia
Pordenone	Comitato Territoriale C.S.I. di Pordenone	Pordenone
Trieste	Comitato Territoriale C.S.I. di Trieste	Trieste
Udine	Comitato Territoriale C.S.I. di Udine	Udine
Lazio	Comitato Regionale C.S.I. Lazio	Roma
Cassino	Comitato Territoriale C.S.I. di Cassino	Cassino
Frosinone	Comitato Territoriale C.S.I. di Frosinone	Frosinone
Latina	Comitato Territoriale C.S.I. di Latina	Latina
Rieti	Comitato Territoriale C.S.I. di Rieti	Palombara Sabazia
Roma	Comitato Territoriale C.S.I. di Roma	Roma
Viterbo	Comitato Territoriale C.S.I. di Viterbo	Viterbo
Liguria	Comitato Regionale C.S.I. Liguria	Genova
Chiavari	Comitato Territoriale C.S.I. di Chiavari	Chiavari
Genova	Comitato Territoriale C.S.I. di Genova	Genova
Imperia-Sanremo	Comitato Territoriale C.S.I. di Imperia-Sanremo	Imperia
La Spezia	Comitato Territoriale C.S.I. di La Spezia	La Spezia
Savona-Albenga	Comitato Territoriale C.S.I. di Savona-Albenga	Savona
Lombardia	Comitato Regionale C.S.I. Lombardia	Agrate Brianza
Bergamo	Comitato Territoriale C.S.I. di Bergamo	Bergamo
Brescia	Comitato Territoriale C.S.I. di Brescia	Brescia
Como	Comitato Territoriale C.S.I. di Como	Como
Crema	Comitato Territoriale C.S.I. di Crema	Crema
Cremella	Comitato Territoriale C.S.I. di Cremella	Cremella
Lecco	Comitato Territoriale C.S.I. di Lecco	Lecco
Lodi	Comitato Territoriale C.S.I. di Lodi	Lodi
Mantova	Comitato Territoriale C.S.I. di Mantova	Mantova
Milano	Comitato Territoriale C.S.I. di Milano	Milano
Pavia	Comitato Territoriale C.S.I. di Pavia	Pavia
Sondrio	Comitato Territoriale C.S.I. di Sondrio	Morbegno

Vallecamonica	Comitato Territoriale C.S.I. di Vallecamonica	Esine
Varese	Comitato Territoriale C.S.I. di Varese	Varese
Marche	Comitato Regionale C.S.I. Marche	Jesi
Ancona	Comitato Territoriale C.S.I. di Ancona	Jesi
Ascoli Piceno	Comitato Territoriale C.S.I. di Ascoli Piceno	San Benedetto Del Tronto
Fermo	Comitato Territoriale C.S.I. di Fermo	Fermo
Macerata	Comitato Territoriale C.S.I. di Macerata	Macerata
Pesaro-Urbino	Comitato Territoriale C.S.I. di Pesaro-Urbino	Fano
Molise	Comitato Regionale C.S.I. Molise	Campobasso
Campobasso	Comitato Territoriale C.S.I. di Campobasso	Campobasso
Isernia	Comitato Territoriale C.S.I. di Isernia	Fondi (LT)
Piemonte	Comitato Regionale C.S.I. Piemonte	Novara
Alba	Comitato Territoriale C.S.I. di Alba	Alba
Alessandria	Comitato Territoriale C.S.I. di Alessandria	Acqui Terme
Asti	Comitato Territoriale C.S.I. di Asti	Asti
Biella	Comitato Territoriale C.S.I. di Biella	Biella
Cuneo	Comitato Territoriale C.S.I. di Cuneo	Cuneo
Novara	Comitato Territoriale C.S.I. di Novara	Novara
Torino	Comitato Territoriale C.S.I. di Torino	Torino
Verbania	Comitato Territoriale C.S.I. di Verbania	Verbania
Vercelli	Comitato Territoriale C.S.I. di Vercelli	Vercelli
Puglia	Comitato Regionale C.S.I. Puglia	Mesagne
Bari	Comitato Territoriale C.S.I. di Bari	Bari
Barletta-Andria-Trani	Comitato Territoriale C.S.I. di Barletta-Andria-Trani	Andria
Brindisi	Comitato Territoriale C.S.I. di Brindisi	Mesagne
Foggia	Comitato Territoriale C.S.I. di Foggia	Foggia
Lecco	Comitato Territoriale C.S.I. di Lecce	Lecce
Ostuni	Comitato Territoriale C.S.I. di Ostuni	Ostuni
Taranto	Comitato Territoriale C.S.I. di Taranto	Taranto
Terra D'Otranto	Comitato Territoriale C.S.I. di Terra D'Otranto	Galatina
Sardegna	Comitato Regionale C.S.I. Sardegna	Cagliari
Cagliari	Comitato Territoriale C.S.I. di Cagliari	Cagliari
Gallura Anglona	Comitato Territoriale C.S.I. di Gallura-Anglona	Tempio Pausania
Sud Sardegna	Comitato Territoriale C.S.I. del Sud Sardegna	S. Gavino Monreale
Nuoro	Comitato Territoriale C.S.I. di Nuoro	Nuoro
Oristano	Comitato Territoriale C.S.I. di Oristano	Oristano

Padova	Comitato Territoriale C.S.I. di Padova	Padova
Rovigo	Comitato Territoriale C.S.I. di Rovigo	Rovigo
Treviso	Comitato Territoriale C.S.I. di Treviso	Treviso
Venezia	Comitato Territoriale C.S.I. di Venezia	Venezia
Verona	Comitato Territoriale C.S.I. di Verona	Verona
Vicenza	Comitato Territoriale C.S.I. di Vicenza	Vicenza

Sassari	Comitato Territoriale C.S.I. di Sassari	Sassari
Sicilia	Comitato Regionale C.S.I. Sicilia	Palermo
Acireale	Comitato Territoriale C.S.I. di Acireale	Acireale
Agrigento	Comitato Territoriale C.S.I. di Agrigento	Agrigento
Callagrone	Comitato Territoriale C.S.I. di Callagrone	Callagrone
Callanissetta	Comitato Territoriale C.S.I. di Callanissetta	Callanissetta
Canale	Comitato Territoriale C.S.I. di Canale	Canale
Enna	Comitato Territoriale C.S.I. di Enna	Enna
Messina	Comitato Territoriale C.S.I. di Messina	Messina
Noto	Comitato Territoriale C.S.I. di Noto	Noto
Palermo	Comitato Territoriale C.S.I. di Palermo	Palermo
Ragusa	Comitato Territoriale C.S.I. di Ragusa	Ragusa
Siracusa	Comitato Territoriale C.S.I. di Siracusa	Siracusa
Trapani	Comitato Territoriale C.S.I. di Trapani	Trapani
Toscana	Comitato Regionale C.S.I. Toscana	Firenze
Arezzo	Comitato Territoriale C.S.I. di Arezzo	Arezzo
Firenze	Comitato Territoriale C.S.I. di Firenze	Firenze
Grosseto	Comitato Territoriale C.S.I. di Grosseto	Grosseto
Livorno	Comitato Territoriale C.S.I. di Livorno	Livorno
Lucca	Comitato Territoriale C.S.I. di Lucca	Lucca
Massa Carrara	Comitato Territoriale C.S.I. di Massa Carrara	Massa
Pisa	Comitato Territoriale C.S.I. di Pisa	Pisa
Pistoia	Comitato Territoriale C.S.I. di Pistoia	Pistoia
Prato	Comitato Territoriale C.S.I. di Prato	Prato
Siena	Comitato Territoriale C.S.I. di Siena	Siena
Volterra	Comitato Territoriale C.S.I. di Volterra	Volterra
Trentino Alto Adige		
Bolzano	Comitato Territoriale C.S.I. di Bolzano	Bolzano/Bozen
Trento	Comitato Territoriale C.S.I. di Trento	Trento
Umbria	Comitato Regionale C.S.I. Umbria	Perugia
Foligno	Comitato Territoriale C.S.I. di Foligno	Foligno
Gubbio	Comitato Territoriale C.S.I. di Gubbio	Gubbio
Perugia	Comitato Territoriale C.S.I. di Perugia	Perugia
Terni	Comitato Territoriale C.S.I. di Terni	Terni
Valle D'Aosta		
Aosta	Comitato Territoriale C.S.I. di Aosta	Aosta
Veneto	Comitato Regionale C.S.I. Veneto	Verona
Belluno	Comitato Territoriale C.S.I. di Belluno	Belluno
Feltre	Comitato Territoriale C.S.I. di Feltre	Feltre
Legnago	Comitato Territoriale C.S.I. di Legnago	Legnago



CERTIFICAZIONE DI COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO
INFORMATICO DI ORIGINALE FORMATO IN ORIGINE SU
SUPPORTO ANALOGICO

(art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritto, Dott.ssa Martina Manfredonia, Notaio in Roma ed
iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri
e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma
digitale, che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme
al documento originale formato in origine su supporto analogico, firmato a
matita di legge e conservato nei miei atti.

Roma, 24 ottobre 2021

File firmato digitalmente dal Notaio Martina Manfredonia



